

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO FINO A UN MASSIMO DI EURO 6,3 MILIONI CONVERTENDO IN AZIONI BESTBE HOLDING S.P.A. DA EMETTERE IN PIÙ TRANCHES, E CONNESSO AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 2420-TER DEL COD. CIV., IN VIA SCINDIBILE, CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 5, DEL CODICE CIVILE IN QUANTO DESTINATO AD INVESTITORI QUALIFICATI, PER UN IMPORTO MASSIMO PARI A EURO 6,3 MILIONI, COMPRESIVO DELL'EVENTUALE SOVRAPPREZZO, A SERVIZIO DELLA RELATIVA CONVERSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTENDO, PREVIA MODIFICA DELLE DELIBERAZIONI DI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI CUM WARRANT E DEI CONNESSI AUMENTI DI CAPITALE ASSUNTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BESTBE HOLDING S.P.A. DEL 29 FEBBRAIO 2024, IN ESERCIZIO DELLA DELEGA CONFERITA DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 15 GENNAIO 2024, PER QUANTO NON UTILIZZATO, E CONSEGUENTE MODIFICA DELL'ART. 5 DELLO STATUTO SOCIALE**

## **PREMESSA**

La presente relazione illustrativa (la “**Relazione**”) viene redatta dal Consiglio di Amministrazione di Bestbe Holding S.p.A. (di seguito anche la “**Società**” o l’“**Emittente**” o “**BBH**”) in osservanza degli artt. 2441, comma 6 del codice civile, dell’art. 72 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/99, come successivamente modificato e integrato (c.d. “**Regolamento Emittenti**”), nel rispetto di quanto previsto nell’Allegato 3A, schemi 2 e 3, del Regolamento Emittenti, con riferimento alla emissione di un prestito obbligazionario convertendo da complessivi Euro 6,3 milioni (il “**Nuovo POC**”) a supporto di un nuovo accordo di investimento sottoscritto in data 27 dicembre 2024 con Tenet Securities Ltd (“**Tenet**” o l’“**Investitore**”), in sostituzione del prestito obbligazionario convertibile riservato a Global Corporate Finance Opportunities 23 (il “**POC ABO**”) e conseguente deliberazione, in esercizio della delega conferita dall’Assemblea Straordinaria del 15 gennaio 2024, dell’aumento di capitale di compendio del Nuovo POC, sostitutivo rispetto a quello deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 29 febbraio 2024, che verrà conseguentemente modificato (l’“**Operazione**”).

Come noto, l’Assemblea Straordinaria della Società, in data **15 gennaio 2024**, ha deliberato, *inter alia*:

(i) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2420-ter del codice civile, la delega per l’emissione, entro 60 (sessanta) mesi dalla deliberazione assembleare di delega, di uno o più prestiti obbligazionari convertibili in azioni Bestbe Holding *cum warrant* di importo complessivo pari a massimi Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero) (il “**Prestito Obbligazionario**”) composti da obbligazioni (“**Obbligazioni**”), da emettere in una o più *tranche*, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., in quanto destinate ad uno o più investitori qualificati da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, approvandone altresì i termini e le condizioni;

(ii) di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega per aumentare il capitale sociale, entro 60 (sessanta) mesi dalla deliberazione assembleare di delega, ai sensi dell’art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ, per un importo massimo pari a complessivi Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), incluso eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie a servizio della conversione del Prestito Obbligazionario, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie

Bestbe Holding in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere a fronte della conversione di ciascuna Obbligazione sarà determinato di volta in volta, in base al seguente criterio: il numero di azioni che ciascuna Obbligazione darà diritto ad emettere in sede di conversione sarà pari al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna Obbligazione e il più basso “VWAP” delle azioni Bestbe Holding, scontato, rilevato nel corso di un periodo di negoziazione di giorni consecutivi precedenti la data di conversione, fermo restando che: per “VWAP” si intende il prezzo medio ponderato per volume come pubblicato da Bloomberg LP, quale benchmark di negoziazione, calcolato dividendo il valore totale scambiato (somma dei prezzi moltiplicati per le dimensioni commerciali) per il volume totale (somma delle dimensioni degli scambi), tenendo conto di ogni transazione qualificata; e che, a seconda dei codici di condizione della transazione e dei codici di condizione inclusi nel calcolo VWAP definito da *Bloomberg*, una transazione può o non può essere considerata qualificante e i valori storici possono anche essere adattati al ricevimento di scambi qualificati. La misura dello sconto e la durata del periodo di negoziazione saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della delega;

(iii) di stabilire fin d’ora che, a fronte di ciascuna azione emessa in caso di conversione delle Obbligazioni, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari a Euro 0,01 con imputazione del supero a sovrapprezzo, ovvero, se inferiore, di un importo pari al Prezzo di Conversione, come definito nella Relazione dell’Organo Amministrativo presentata all’assemblea ai sensi dell’art. 2441, comma sesto, del codice civile, in tal caso non dandosi luogo ad applicazione di sovrapprezzo.

Il Consiglio di Amministrazione della Società in data **29 febbraio 2024** - in esercizio della delega conferita dall’Assemblea straordinaria della Società in data 15 gennaio 2024 - ha tra l’altro deliberato:

1) di approvare l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società *cum warrant* ai sensi dell’articolo 2420-*bis*, comma 1, cod. civ., con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., riservato alla sottoscrizione da parte dell’investitore qualificato Alpha Blue Ocean Ltd. o della sua controllata Global Corporate Finance Opportunities 23, parimenti investitore qualificato, di importo massimo di Euro 6.300.000,00 (seimilionitrecentomila virgola zero zero), suddiviso in più *tranche*, approvandone altresì i termini e le condizioni come descritti nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, così approvando, in particolare, che:

- le massime n. 1.260 (milleduecentosessanta) obbligazioni avranno un valore nominale di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) cadauna e saranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo pari al loro valore nominale;

- il termine finale di sottoscrizione delle obbligazioni è fissato al 17 ottobre 2028, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, il prestito obbligazionario non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di obbligazioni pari alle sottoscrizioni raccolte e a far data dalle medesime;

2) di aumentare il capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio del prestito obbligazionario convertibile di cui alla precedente delibera, per un importo massimo di Euro 6.300.000,00 (seimilionitrecentomila virgola zero zero), incluso eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, ai

termini e condizioni riportati nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, stabilendo, in particolare, che:

- il numero delle azioni da emettere a fronte della conversione di ciascuna obbligazione sarà determinato di volta in volta in base al seguente criterio: il numero di azioni che ciascuna Obbligazione darà diritto ad emettere in sede di conversione sarà pari al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna Obbligazione e il 92% del più basso *VWAP* delle azioni Bestbe Holding, rilevato nel corso di un periodo di negoziazione di n. 15 giorni consecutivi precedenti la data di conversione, fermo restando che qualsiasi giorno di negoziazione durante il quale l'Investitore abbia venduto più del 25% del volume totale delle azioni scambiate in quel giorno di negoziazione non sarà considerato nella determinazione del Prezzo di Conversione;
- a fronte di ciascuna azione emessa in caso di conversione delle Obbligazioni, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari a Euro 0,01 con imputazione del supero a sovrapprezzo, ovvero, se inferiore, di un importo pari al Prezzo di Conversione, come definito nella Relazione dell'Organo Amministrativo, in tal caso non dandosi luogo ad applicazione di sovrapprezzo, fatto salvo il rispetto dell'espressione del capitale sociale con non più di due decimali;
- il numero delle azioni da emettere in sede di conversione, ove risultasse espresso con decimali, sarà arrotondato per difetto all'unità inferiore intera;
- il termine finale di sottoscrizione è fissato al 17 aprile 2030, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di azioni pari alle sottoscrizioni raccolte e a far data dalle medesime;

3) di approvare l'emissione di *warrants* da abbinarsi alle *tranche* di obbligazioni convertibili rivenienti dal predetto Prestito Obbligazionario Convertibile come sopra offerto in sottoscrizione, ad eccezione delle n. 60 obbligazioni che potranno essere emesse in occasione della prima *tranche* a compensazione della *commitment fee*, che saranno prive di *warrants*, approvandone altresì i termini e le condizioni come descritti nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione allegata al verbale della riunione consiliare del 29 febbraio 2024, così approvando, in particolare, che:

- il numero dei *warrant* da emettere sarà pari al risultato della divisione fra il 50% del valore nominale di ciascuna obbligazione diversa dalle n. 60 obbligazioni eventualmente emesse a compensazione della *commitment fee* e il "VWAP" minimo delle azioni Bestbe Holding rilevato nel periodo di negoziazione di n. 10 giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova *tranche* delle obbligazioni, aumentato del 20%;
- ciascun *warrant* potrà essere esercitato nel termine di sessanta mesi dalla data di emissione del Warrant stesso;
- il numero dei *warrant* da emettere, ove risultasse espresso con decimali, sarà arrotondato per difetto all'unità inferiore intera;

4) di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio dell'esercizio dei *warrants* per un importo massimo di Euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero), incluso eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione

alla data di emissione, ai termini e condizioni riportati nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, stabilendo, in particolare, che:

- il rapporto di esercizio dei *warrant* in azioni di compendio è determinato in n. 1 nuova azione Bestbe Holding ogni n. 1 *warrant* esercitato (con la precisazione che, per effetto del raggruppamento azionario nel rapporto 1:500 deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data 9 settembre 2024, con riferimento ai *warrant* in circolazione prima dell'esecuzione del riferito raggruppamento azionario, occorreranno n. 500 *warrant* per sottoscrivere una nuova azione Bestbe Holding post raggruppamento);
- il prezzo di esercizio dei *warrant* è pari al VWAP minimo delle azioni Bestbe Holding rilevato nel periodo di negoziazione di n. 10 giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranches delle obbligazioni, aumentato del 20%;
- a fronte di ciascuna azione emessa in caso di esercizio dei *warrant*, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari a euro 0,01 con imputazione del supero a sovrapprezzo, ovvero, se inferiore, di un importo pari al prezzo di esercizio dei *warrant*, come definito nella Relazione dell'Organo Amministrativo, in tal caso non dandosi luogo ad applicazione di sovrapprezzo, fatto salvo il rispetto dell'espressione del capitale sociale con non più di due decimali;
- il termine finale di sottoscrizione è fissato al 17 ottobre 2033, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di azioni pari alle sottoscrizioni raccolte e a far data dalle medesime.

Tutto quanto sopra premesso, si rappresenta che il Consiglio di Amministrazione di BBH ha dovuto prendere atto dell'emersa sostanziale indisponibilità dell'obbligazionista Global Corporate Finance Opportunities 23 (“**GCFO23**”) a proseguire all'erogazione delle *tranches* del POC ABO su base mensile (di importo di Euro 125.000 per *tranche* sino a dicembre 2024 e di Euro 150.000 per *tranche* a partire da gennaio 2025), impegno che GCFO23 aveva assunto nel mese di settembre 2024 in occasione della emissione – avvenuta il 18 settembre 2024 in *waiver* rispetto alle ordinarie condizioni contrattuali – della seconda *tranche* del POC ABO, e che GCFO23 aveva ulteriormente confermato con la *financing confirmation letter* del 30 settembre 2024, con la quale GCFO23 si è impegnata a continuare a finanziare la Società “*on a monthly basis*” attraverso “*the drawdown of three further tranches of notes of a principal amount of at least one hundred twenty-five thousand Euros (EUR 125,000) each, followed by, depending on the market conditions at the time of issuance of such tranches, further tranches of a principal amount of one hundred fifty thousand Euros (EUR 150,000) each for the following twelve (12) months*”, secondo i termini e le condizioni del relativo accordo di investimento, che prevedono espressamente la facoltà di GCFO23 di derogare alle condizioni di emissione delle *tranches*, come puntualmente già avvenuto con la *tranche* di settembre scorso.

Si segnala che le interlocuzioni prontamente avviate dalla Società con l'obbligazionista GCFO23 non hanno purtroppo consentito di addivenire a soluzioni percorribili per la Società (avendo tra l'altro GCFO23 richiesto di applicare, per proseguire con l'erogazione mensile delle *tranches* del POC ABO, una aggiuntiva *waiver fee* del 10% dell'importo di ciascuna *tranche* a carico della Società e un significativo incremento dello *share loan* a carico del socio di controllo non sostenibile per quest'ultimo), costringendo pertanto la Società a sospendere *ex art.* 1460 del codice civile la conversione delle obbligazioni e ad individuare una soluzione alternativa al POC ABO per continuare a preservare la

propria continuità aziendale, messa a rischio dall'inadempimento di GCFO23 a dar corso all'impegno di effettuare versamenti su base mensile delle *tranches* del POC ABO.

Si rappresenta che, all'esito dell'acquisizione da parte di GCFO23 delle informazioni sull'operatività di GCFO23 sulle azioni BBH, anche il socio di controllo della Società, Ubilot S.r.l., ha contestato a GCFO23 un indebito utilizzo delle originarie 45.000.000 di azioni BBH prestate in garanzia a GCFO23 (del valore originario di Euro 500.000). Da ultimo, in data 24 dicembre 2024 GCFO23 ha invocato la risoluzione dell'accordo di investimento con la Società, che era comunque divenuto non più operativo attesa la emersa indisponibilità di GCFO23 a proseguire a dar seguito al relativo programma di sottoscrizione su base mensile delle *tranches* del POC ABO senza aggravii di oneri non sostenibili per la Società e per il relativo socio di controllo.

La Società ha pertanto tempestivamente esplorato soluzioni alternative al POC ABO funzionali a preservare la propria continuità aziendale ed ha individuato un nuovo investitore qualificato, Tenet, maggiormente allineato con i programmi di sviluppo del Gruppo BBH, col quale sottoscrivere un nuovo accordo di investimento (il "**Nuovo Accordo di Investimento**") avente ad oggetto un programma di finanziamento della Società mediante l'emissione di un prestito obbligazionario convertendo in azioni ordinarie BBH, costituito da obbligazioni convertibili di importo nominale pari a Euro 2.500 ciascuna (le "**Obbligazioni**"), per un importo complessivo massimo di Euro 6.300.000 riservato ad investitori professionali (il "**Nuovo POC**"), con il quale verrà data esecuzione al Nuovo Accordo di Investimento che sostituirà il precedente concluso con GCFO23.

Il Nuovo Accordo di Investimento ha struttura, importo e condizioni migliorative, come illustrato nel prosieguo, rispetto al precedente accordo di investimento con GCFO23 e al POC ABO, che verrà pertanto sostituito dal Nuovo POC.

La Società intende quindi, da un lato, modificare il POC ABO in funzione della risoluzione dell'accordo di investimento con GCFO23 e, dall'altro lato, sempre in esecuzione della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria del 15 gennaio 2024, dare esecuzione al Nuovo Accordo di Investimento da sottoscrivere con Tenet deliberando l'approvazione del prestito obbligazionario da emettere in più *tranches* fino a un massimo di Euro 6,3 milioni convertendo in azioni BBH e il connesso aumento di capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-ter, del codice civile, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, per un importo massimo pari a Euro 6,3 milioni, incluso l'eventuale sovrapprezzo, a servizio della relativa conversione, previa modifica delle deliberazioni di emissione di obbligazioni convertibili *cum warrant* e dei connessi aumenti di capitale assunte dal medesimo Consiglio di Amministrazione di BBH in data 29 febbraio 2024, sempre in esercizio della richiamata delega conferita dall'Assemblea Straordinaria del 15 gennaio 2024, per quanto non utilizzato.

## **1. ILLUSTRAZIONE DELL'OPERAZIONE E DELL'AUMENTO DI CAPITALE A SERVIZIO DELLA CONVERSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTENDO**

La proposta oggetto della presente Relazione consiste nell'approvazione – in esercizio della delega deliberata dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 15 gennaio 2024 – dell'emissione del Nuovo

POC di importo complessivo pari a Euro 6.300.000 riservato ad investitori qualificati ai sensi dell'art. 2, par. 1, lett. (e) del Regolamento UE 1129/2017, tra cui Tenet, diviso in *tranches* di obbligazioni del valore nominale di Euro 2.500 ciascuna convertende in azioni ordinarie BBH (“**Obbligazione**”).

Si precisa, in particolare, che ai sensi del Nuovo Accordo di Investimento:

- la prima *tranche* sarà costituita da n. 78 Obbligazioni del valore complessivo di Euro 195.000;
- le successive cinque *tranches* saranno costituite dal maggiore tra (a) n. 70 Obbligazioni del valore complessivo di Euro 175.000 ciascuna e (b) un numero variabile di Obbligazioni ottenuto dividendo la media del valore giornaliero del titolo BBH scambiato nei 40 giorni di negoziazione precedenti, moltiplicato per 20, moltiplicato per il 20% e diviso per 2.500 Euro, arrotondato per eccesso all'unità;
- le successive *tranches* saranno costituite dal maggiore tra (a) n. 50 Obbligazioni del valore complessivo di Euro 125.000 ciascuna e (b) un numero variabile di Obbligazioni ottenuto dividendo la media del valore giornaliero del titolo BBH scambiato nei 40 giorni di negoziazione precedenti, moltiplicato per 20, moltiplicato per il 20% e diviso per Euro 2.500, arrotondato per eccesso all'unità.

Resta in ogni caso fermo che la Società ha il diritto di richiedere una *tranche* composta da un numero inferiore di Obbligazioni e che, a meno che non vi sia il consenso dell'Investitore, il valore nominale di una *tranche* non potrà superare l'importo complessivo di Euro 500.000 corrispondente a complessive n. 200 Obbligazioni.

Si precisa che il Nuovo POC supporta il mantenimento della continuità aziendale della Società, la quale ha anticipato a Tenet la propria intenzione di richiedere, a sostegno della propria continuità aziendale, l'erogazione delle prime sedici *tranches* per un importo complessivo di almeno Euro 2.000.000 da erogare progressivamente su base mensile entro il mese di marzo 2026, e Tenet ha confermato il proprio impegno a procedere a tale erogazione secondo i termini del Nuovo Accordo di Investimento.

Si riportano di seguito i principali termini e condizioni del Nuovo Accordo di Investimento e, in allegato, il regolamento del Nuovo POC che illustra le caratteristiche delle Obbligazioni, a cui si rimanda per tutto quanto non espressamente riportato nella presente Relazione.

## 1.1 PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL NUOVO POC

Il Nuovo Accordo di Investimento prevede l'impegno di Tenet a sottoscrivere complessive n. 2.520 Obbligazioni (del valore nominale pari a Euro 2.500 ciascuna) in un numero variabile di *tranches* (secondo la ripartizione riportata nel paragrafo che precede), per un impegno complessivo pari a Euro 6.300.000, in un periodo di 36 mesi, prorogabile sino a 60 mesi su richiesta di BBH, decorrenti dalla data di conclusione del Nuovo Accordo di Investimento (il “**Periodo di Commitment**”).

Le Obbligazioni saranno cartolari e nominative e non saranno ammesse alle negoziazioni su alcun mercato o sede di negoziazione.

Le Obbligazioni rappresentano obbligazioni convertende *zero coupon*, non matureranno interessi ed avranno una scadenza corrispondente al diciottesimo mese successivo alla data della loro emissione.

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate, non garantite e non subordinate e, in caso di procedura concorsuale, l'Investitore non sarà in ogni caso considerato un Azionista di BBH e il relativo credito verrà trattato come tutti gli altri debiti non garantiti e non subordinati, fermo restando che finché le azioni BBH rimangono quotate, le Obbligazioni continueranno a essere convertite in Azioni su richiesta dell'Investitore.

## 1.2 RICHIESTA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI E PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

La Società, successivamente all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, in esercizio della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria del 15 gennaio 2024, chiamato a deliberare sull'emissione del Nuovo POC e del conseguente aumento di capitale a supporto della conversione, e per la durata del Periodo di Commitment, avrà il diritto (e non l'obbligo) di richiedere all'Investitore la sottoscrizione delle *tranches* del Nuovo POC secondo i termini e le condizioni del Nuovo Accordo di Investimento, per un impegno complessivo pari a Euro 6.300.000, presentando al medesimo Investitore apposita richiesta di sottoscrizione delle Obbligazioni.

Si precisa che la prima *tranche* del valore di Euro 195.000 del Nuovo POC verrà tirata dalla Società alla data di sottoscrizione del Nuovo Accordo di Investimento, prevista per il 27 dicembre 2024. In seguito, fino alla fine del Periodo di Commitment, BBH avrà il diritto (e non l'obbligo) di richiedere l'erogazione delle *tranches* presentando all'Investitore una richiesta scritta, alla prima delle seguenti date:

- (i) il giorno di borsa aperta successivo alla conversione di tutte le Obbligazioni emesse in relazione a tutte le *tranches* precedenti e alla consegna delle azioni risultanti; oppure
- (ii) il giorno di borsa aperta successivo alla scadenza del c.d. "Periodo di Cool Down"<sup>1</sup> associato alla precedente *tranche* emessa.

Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna *tranche* di Obbligazioni è pari al 100% dell'importo nominale delle Obbligazioni oggetto di sottoscrizione, fino al raggiungimento di un importo nominale complessivo di Euro 6.300.000. Pertanto, le Obbligazioni saranno sottoscritte ad un importo pari al relativo valore nominale corrispondente ad Euro 2.500.

A fronte degli impegni di sottoscrizione assunti da Tenet, la Società si è impegnata a versare alla stessa una commissione di complessivi Euro 300.000 (la "**Commitment Fee**"), pari al 5% dell'importo netto

---

<sup>1</sup> Il Periodo di Cool Down indica, per le prime sedici *tranches*, un periodo di 20 giorni di borsa aperta dalla data di emissione della *tranche* precedente e, per le successive *tranches*, un periodo di 30 giorni di borsa aperta dalla data di emissione della *tranche* precedente. Nel caso in cui, con il consenso dell'Investitore, venga erogata una *tranche* maggiore nonostante il volume totale di negoziazione nei 20 giorni di negoziazione consecutivi precedenti non superi 625.000 euro, il Periodo di Cool Down sarà esteso proporzionalmente (*i.e.*, se viene erogata una *tranche* doppia, il Periodo di Cool Down di tale *tranche* sarà raddoppiato). Il Periodo di Cool Down sarà prolungato da qualsiasi ritardo significativo causato dalla sospensione delle negoziazioni delle azioni BBH, dalla consegna tardiva delle azioni all'Investitore rilevante e superiore a 24 ore aggiuntive rispetto ai termini di consegna, dalla sospensione del diritto di conversione delle azioni BBH o dal ritardo/sospensione della quotazione delle azioni BBH derivanti dalla conversione, compresa l'impossibilità di quotare le azioni BBH derivanti dalle conversioni, salvo il caso in cui le azioni non quotate risultanti dalle conversioni siano scambiate con azioni quotate messe a disposizione dall'Emittente e/o dalle sue Affiliate (ossia le controllate, controllanti inclusa Ubilot e soggette a comune controllo) e salvo il caso in cui tale ritardo sia attribuibile al comportamento dell'Investitore e/o dei suoi rappresentanti.

del Nuovo POC. In particolare, all'emissione di ciascuna delle prime sei *tranche*, l'Investitore compenserà parzialmente il pagamento del prezzo di emissione con il pagamento dovuto dall'Emittente all'Investitore della Commitment Fee, per un importo pari a Euro 50.000 per ciascuna delle prime sei *tranche*, per un totale di Euro 300.000.

### 1.3 CONDIZIONI SOSPENSIVE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLE TRANCHE DI OBBLIGAZIONI

L'obbligo dell'Investitore di sottoscrivere le *tranches* delle Obbligazioni è subordinato al soddisfacimento da parte dell'Emittente (o alla rinuncia da parte dell'Investitore) di talune condizioni, quali:

- (i) il rispetto da parte di BBH di taluni *covenants*<sup>2</sup>;

---

<sup>2</sup> Ai sensi del Nuovo Accordo di Investimento, per *covenants* si intende il rispetto di talune condizioni da parte dell'Emittente, tra cui:

- (i) conformarsi e agire in ogni momento e sotto tutti gli aspetti rilevanti in conformità con tutte le disposizioni anche regolamentari applicabili alle società con azioni quotate su Euronext Milan e non abbia ricevuto sanzioni rilevanti da Consob che possano determinare conseguenze sulla quotazione del titolo BBH;
- (ii) fare quanto necessario, e far fare quanto necessario alle proprie controllate, per preservare e mantenere le rispettive esistenze giuridiche ed i relativi diritti assolvendo tempestivamente al pagamento di tutte le loro imposte (salvo i casi di contestazione in buona fede e salvi i piani di rateizzazione dei debiti fiscali);
- (iii) non essere parte di operazioni di fusioni, escluse quelle in cui la società riveniente dalla fusione sia l'Emittente stesso e non vi sia un cambio di controllo della Società, restando inteso che BBH potrà effettuare aumenti di capitale mediante conferimenti in natura di aziende o rami d'azienda;
- (iv) non cedere, trasferire o liquidare tutti (o sostanzialmente tutti) i propri *assets* presenti e futuri in un'unica operazione (o in una serie di operazioni tra loro collegate), salvo che per un equo corrispettivo o a condizioni di mercato;
- (v) BBH non dovrà trovarsi in una delle situazioni contemplate dagli artt. 2446 e 2447 del cod. civ., né in altre situazioni di patrimonio netto negativo, e non dovrà essere sottoposto a procedure concorsuali ordinarie o stragiudiziali o ad altri strumenti di composizione negoziata della crisi aziendale;
- (vi) finché le Obbligazioni saranno in circolazione, procurare e garantire l'emissione di un numero sufficiente di azioni per garantire la conversione delle Obbligazioni anche, se del caso, scambiando le azioni non quotate risultanti dalle conversioni con azioni quotate messe a disposizione dall'Emittente e/o dalle sue Affiliate (inclusa Ubilot);
- (vii) salvo diverso accordo con l'Investitore, non sottoscrivere altri prestiti convertibili in un numero variabile di azioni, a meno che l'elemento di variabilità legato alle azioni (emissione di nuove azioni, rimborso in azioni, etc.) possa aver luogo dopo la successiva tra il termine del Periodo di Commitment e la data di conversione di tutte le Obbligazioni emesse durante il Periodo di Commitment, fermo restando in ogni caso il diritto dell'Emittente di contrarre nuovi finanziamenti e prestiti, di contrarre ulteriori indebitamenti e di effettuare aumenti di capitale per supportare il *business* dell'Emittente e delle sue controllate, ivi incluse le operazioni funzionali al conferimento di Best Tourism e al supporto di Azimut al Gruppo BBH;
- (viii) non contrarre, creare o incorrere, senza la previa approvazione scritta dell'Investitore, in alcun indebitamento *senior* (in termini di pagamento di interessi e capitale) di importo superiore ad euro 5 milioni diverso dalle Obbligazioni, dall'indebitamento contratto per supportare il *business* dell'Emittente e delle sue controllate, dai debiti già esistenti alla data di emissione della prima *tranche* del POC e dai debiti connessi a contratti di *sale and lease back* riguardanti le proprietà immobiliari;
- (ix) non comunicare alcuna informazione privilegiata *ex art. 7 MAR* all'Investitore o all'Obbligazionista;
- (x) adempiere correttamente agli obblighi informativi in relazione al Nuovo POC nel rispetto della normativa vigente.

(ii) l'assenza di qualsiasi elemento che renda le dichiarazioni e garanzie<sup>3</sup> rilasciate dalla Società nel

<sup>3</sup> Si precisa in particolare che BBH, nel Nuovo Accordo di Investimento, ha rilasciato dichiarazioni e garanzie usuali per il genere di operazione, tra cui l'Emittente ha dichiarato:

- (i) di avere pieni poteri per stipulare il Nuovo Accordo di Investimento e per adempiere a tutti gli obblighi che ne derivano;
- (ii) che la sottoscrizione del Nuovo Accordo di Investimento e l'adempimento delle obbligazioni che ne derivano non siano in violazione di alcuna disposizione del proprio Statuto o di precedenti impegni contrattuali con altre parti che non siano già stati risolti e/o non siano in corso di risoluzione o contestazione in buona fede da parte dell'Emittente;
- (iii) che l'assunzione e l'adempimento da parte dell'Emittente delle proprie obbligazioni ai sensi del Nuovo Accordo di Investimento non sia in contrasto con, o causa di inadempimento ai sensi di qualsiasi contratto o strumento finanziario vincolante stipulato dall'Emittente che non sia già stato risolto e/o non sia in corso di risoluzione o contestazione in buona fede da parte dell'Emittente;
- (iv) che esiste da più di due anni, in relazione ai quali la Società ha redatto bilanci oggetto di revisione legale senza formulazione di rilievi da parte dei revisori legali e regolarmente approvati nel contesto delle Assemblee degli azionisti dell'Emittente;
- (v) che il suo capitale sia interamente versato;
- (vi) tutte le informazioni relative all'Emittente riportate nel Nuovo Accordo di Investimento siano veritiere sotto tutti gli aspetti sostanziali;
- (vii) che ha sostanzialmente rispettato (a) tutte le disposizioni legali e regolamentari applicabili e che (b) l'Assemblea degli azionisti concederà un'autorizzazione specifica, sia (a) che (b), per l'emissione delle Obbligazioni e per l'ammissione alla negoziazione su Euronext delle Azioni che potranno essere emesse a seguito della conversione delle Obbligazioni;
- (viii) che ad esclusione della presente operazione, nessuna informazione privilegiata ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento MAR è stata comunicata dall'Emittente all'Investitore;
- (ix) che nessuna informazione privilegiata ai sensi dell'articolo 7 del MAR è stata comunicata dall'Emittente ad alcun Obbligazionista;
- (x) che né l'emissione delle Obbligazioni né le Azioni a seguito della conversione delle Obbligazioni saranno soggette a diritti di prelazione o simili;
- (xi) che le Azioni emesse a seguito della conversione delle Obbligazioni saranno quotate su Euronext Milano e liberamente negoziabili o le Azioni non quotate risultanti dalle conversioni saranno scambiate con Azioni quotate messe a disposizione dall'Emittente e/o dalle sue Affiliate (inclusa Ubilot);
- (xii) che ad eccezione della necessaria approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti dell'Emittente per l'emissione delle Obbligazioni e delle Azioni necessarie a servizio della conversione delle Obbligazioni e da parte di Borsa Italiana per la quotazione delle Azioni su Euronext a seguito della conversione delle Obbligazioni, né l'Emittente né alcuna società controllata sono tenuti ad ottenere alcun consenso, né l'Emittente né alcuna società controllata sono tenute ad ottenere alcun consenso, rinuncia, autorizzazione o ordine da, o ad effettuare alcun deposito o registrazione presso, qualsiasi tribunale o altra autorità governativa o regolamentare o altro soggetto in relazione all'esecuzione, consegna, quotazione ed esecuzione da parte dell'Emittente del presente Contratto, all'emissione di qualsiasi Obbligazione o Azione. Alla prima data di conversione, tutti i consensi e le approvazioni necessari saranno ottenuti e saranno in pieno vigore;
- (xiii) che non è in corso alcuna procedura concorsuale, giudiziale o stragiudiziale (ivi inclusa qualsiasi azione, causa, avviso di violazione, procedimento o indagine notificata all'Emittente) che (a) riguardi o metta in discussione la legalità, la validità o l'applicabilità del Nuovo Accordo di Investimento o (b) possa, singolarmente o complessivamente, ragionevolmente pregiudicare materialmente la capacità dell'Emittente di adempiere pienamente e tempestivamente alle proprie obbligazioni ai sensi del Nuovo Accordo di Investimento;
- (xiv) che ha predisposto un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche al fine di individuare tempestivamente una crisi aziendale e la perdita della continuità aziendale, e di agire senza indugio in tali casi, mettendo in atto gli strumenti giuridici idonei a superare la crisi e a recuperare la continuità aziendale;
- (xv) che tutte le informazioni fornite all'Investitore dall'Emittente e dalle sue società controllate prima della data del presente Contratto e successivamente siano accurate, complete e aggiornate in tutti i loro aspetti significativi alla data in cui sono state fornite o, se del caso, alla data a cui si riferiscono e non inducano in errore l'Investitore su alcun punto significativo, a causa di un'omissione, del verificarsi di fatti nuovi o a seguito di informazioni comunicate o non comunicate;
- (xvi) che i documenti societari dell'Emittente disponibili al pubblico sono sostanzialmente accurati, completi e aggiornati alla data in cui sono stati presentati;
- (xvii) che non è stato avviato alcun procedimento giudiziario, arbitrale o amministrativo nei confronti dell'Emittente, dei

contesto del Nuovo Accordo di Investimento non corrette o non veritiere;

- (iii) il mancato verificarsi di una c.d. “*Material Adverse Change*”<sup>4</sup>;
- (iv) la mancata opposizione da parte di qualsiasi Autorità competente (incluse Borsa Italiana e Consob) in merito all’emissione delle Obbligazioni o alla loro conversione;
- (v) il mancato verificarsi di c.d. *Event of Default*<sup>5</sup>;
- (vi) il Periodo di Commitment non sia scaduto;

---

suoi dirigenti o di una delle sue società controllate dinanzi a un tribunale, a un tribunale arbitrale o a una qualsiasi autorità, il cui esito, se fosse sfavorevole, costituirebbe individualmente una *material adverse change*; e

- (xviii) che le Obbligazioni costituiranno obbligazioni dirette, incondizionate, non garantite e non subordinate dell’Emittente e, in ogni momento, fintanto che una Obbligazione o un suo sostituto sia in circolazione, avranno pari rango tra di loro e *pari passu* con tutti gli altri titoli di debito presenti o futuri non garantiti e non subordinati dell’Emittente. In caso di procedura concorsuale, l’Investitore non sarà in ogni caso considerato un azionista, ma trattato come tutti gli altri debiti non garantiti e non subordinati; se le azioni dell’Emittente rimangono quotate, le Obbligazioni continueranno a essere convertite in Azioni su richiesta dell’Investitore.

<sup>4</sup> Intendendosi con tale termine un cambiamento avverso, straordinario e imprevedibile, delle condizioni finanziarie, politiche o economiche italiane o internazionali o dei tassi di cambio o dei controlli valutari, che pregiudichi in modo sostanziale e definitivo o che, in buona fede, si possa ragionevolmente ritenere possa pregiudicare in modo sostanziale e definitivo il buon esito dell’Operazione nonché l’emissione delle Obbligazioni e delle azioni di compendio o la negoziazione delle azioni su Euronext, quali una grave crisi del credito, dei mercati finanziari e del sistema bancario, l’uscita dell’Italia dall’Eurozona, atti di guerra o di terrorismo, calamità, sospensione o gravi limitazioni, in generale, o forti fluttuazioni nelle negoziazioni di strumenti finanziari nei principali mercati finanziari, o anche moratorie generali nel sistema dei pagamenti bancari, dichiarate dalle autorità competenti.

<sup>5</sup> Per evento di *default* si intende il verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- (i) un inadempimento da parte dell’Emittente nella debita esecuzione di uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del Nuovo Accordo di Investimento, in particolare per quanto riguarda la tempestiva emissione di Azioni quotate e liberamente trasferibili in caso di conversione di Obbligazioni da parte dell’Investitore, che non sia sanato entro due giorni lavorativi dalla data in cui l’Investitore notifica all’Emittente tale inadempimento;
- (ii) il *delisting* o la sospensione delle Azioni BBH da Euronext;
- (iii) si sia verificato o sia stato comunicato al mercato un cambio di controllo in BBH;
- (iv) qualsiasi rifiuto di revisionare il bilancio da parte dei revisori legali dell’Emittente che non sia sanato entro sessanta giorni dalla data in cui tale revisione è stata richiesta ai revisori;
- (v) si sia verificato un *Material Adverse Change*;
- (vi) se non concordato con o accettato dall’Investitore, il mancato pagamento da parte dell’Emittente di qualsiasi indebitamento superiore a Euro 1.000.000 e suscettibile di provocare una procedura concorsuale o qualsiasi altro strumento di risoluzione di crisi aziendale ai sensi del D. Lgs. 136/2024, alla scadenza o entro qualsiasi periodo di tolleranza applicabile o il mancato rispetto o adempimento da parte dell’Emittente di qualsiasi termine, patto o accordo contenuto in qualsiasi accordo o strumento da cui sia vincolato, che dimostri o garantisca tale indebitamento per un periodo di tempo tale da causare o consentire l’anticipazione della scadenza dello stesso, salvo che tale indebitamento sia contestato in buona fede dall’Emittente;
- (vii) salvo accordo o accettazione da parte dell’Investitore, l’Emittente sospenda volontariamente o cessi sostanzialmente tutte le proprie attività, liquidi sostanzialmente tutti i propri beni, o venga avviata da o nei confronti dell’Emittente una procedura fallimentare, di moratoria, di insolvenza o simile, che non sia stata estinta entro sei mesi se non comporta la sospensione del titolo; e
- (viii) una sentenza definitiva di condanna al pagamento di una somma superiore a Euro 1.000.000,00 e suscettibile di provocare una procedura concorsuale o qualsiasi altro strumento di risoluzione della crisi d’impresa ai sensi del D. Lgs. 136/2024, e l’Emittente non ne dia esecuzione o non provveda alla sua estinzione in conformità ai suoi termini o non ne ottenga la sospensione dell’esecuzione entro sessanta (60) giorni dalla data della sua pronuncia ed entro tale periodo di sessanta (60) giorni (o il periodo più lungo durante il quale l’esecuzione di tale sentenza sarà stata sospesa) presenti appello e faccia sì che l’esecuzione della stessa sia sospesa durante tale appello
- (ix) l’Emittente non abbia rispettato i *covenants* dell’Accordo (come individuati nella nota che precede) o qualora le informazioni relative ai punti (vii), (xi) e (xiii) delle dichiarazioni e garanzie (come individuate nella nota che precede) non siano risultate veritiere.

- (vii) le azioni della Società (a) siano quotate sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana e (b) non sia intervenuto un provvedimento di sospensione della negoziazione delle azioni da parte di Consob e/o da parte di Borsa Italiana né tale sospensione sia stata minacciata per iscritto da parte di Consob e/o di Borsa Italiana o in quanto la Società non abbia più i requisiti minimi previsti per la negoziazione delle azioni presso Euronext Milan, salvo deroghe concesse da Borsa Italiana;
- (viii) l'Emittente dovrà alternativamente (i) avere una capacità sufficiente per emettere azioni quotate nel rispetto del limite del 30% previsto dall'articolo 1, par. 5, lett. (a)-(b) del Regolamento (UE) 2017/1129 come modificato dal Regolamento (UE) 2024/2809 o (ii) predisporre un documento informativo per la quotazione delle azioni derivanti dalle conversioni di cui all'articolo 1, par. 5, lettera (b-bis) del Regolamento (UE) 2017/1129 come modificato dal Regolamento (UE) 2024/2809 o, se necessario, (iii) avere un prospetto informativo in corso di validità approvato dalla Consob.

Si precisa che l'Investitore avrà il diritto discrezionale di rinunciare all'adempimento totale o parziale di una qualsiasi delle suddette condizioni, con la sola eccezione della condizione sospensiva di cui al punto (iv).

#### 1.4 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLE OBBLIGAZIONI

Le Obbligazioni saranno cartolari e nominative e non saranno ammesse alle negoziazioni su alcun mercato o sede di negoziazione.

Le Obbligazioni potranno essere assegnate o trasferite, anche senza previo consenso da parte della Società, esclusivamente a soggetti affiliati a Tenet (intendendosi per tali le persone che controllano o sono controllate o sono sotto comune controllo con la stessa) o a terzi diversi da un affiliato che possano essere considerati investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2, par. 1, lett. (e) del Regolamento UE n. 2017/1129 che non sono registrati ai sensi delle leggi degli Stati Uniti, dell'Australia, del Canada, del Giappone o di qualsiasi altra giurisdizione in cui la circolazione delle Obbligazioni sarebbe limitata o richiederebbe la pubblicazione di un documento informativo o di offerta, o sarebbe soggetto a qualsivoglia altra autorizzazione da parte di qualsivoglia autorità competente.

Si precisa che qualsiasi soggetto che diventi titolare di un'Obbligazione, con qualunque mezzo e a qualsiasi titolo, sarà soggetto a tutti i diritti e a tutti gli obblighi derivanti dal Nuovo Accordo di Investimento.

Ciascuna Obbligazione avrà una durata pari a n. 18 mesi decorrenti dalla data di emissione (c.d. "Maturity Date") e sarà infruttifera.

La Società avrà il diritto di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni ad un prezzo pari al 105% del valore nominale delle Obbligazioni.

Se le Obbligazioni non sono state convertite dall'Investitore prima della Maturity Date (i) l'Emittente non rimborserà in danaro l'importo nominale delle Obbligazioni alla Maturity Date e (ii) l'Investitore convertirà tutte le Obbligazioni in essere alla Maturity Date, a meno che l'Investitore non abbia

esercitato l'Opzione Put (come definita al seguente paragrafo 1.5) almeno 10 giorni prima della Maturity Date.

Nonostante quanto sopra, a discrezione dell'Investitore, l'Emittente è tenuto a rimborsare in danaro anticipatamente tutte o alcune Obbligazioni detenute dall'Investitore nel caso di esercizio dell'Opzione Put (come definita al seguente paragrafo 1.5).

In caso di rimborso in danaro, l'Emittente pagherà all'Investitore l'importo dovuto e le Obbligazioni rimarranno in circolazione e in pieno vigore fino al ricevimento del pagamento da parte dell'Investitore.

L'Investitore avrà il diritto, in qualsiasi momento dalla data di sottoscrizione alla Maturity Date (il **"Periodo di Conversione"**) di convertire tutte o parte delle Obbligazioni in nuove azioni quotate di BBH liberamente negoziabili, e di determinare il numero di Obbligazioni da convertire e il corrispondente importo nominale aggregato così convertito (l'**"Importo di Conversione"**).

Il numero di azioni emesse dall'Emittente al relativo obbligazionista alla conversione di una o più Obbligazioni sarà calcolato dividendo l'importo nominale dell'Obbligazione per il Prezzo di Conversione descritto nel successivo paragrafo 2, con arrotondamento in caso di numero frazionato per difetto all'azione intera più vicina.

L'Emittente, al ricevimento di una richiesta di conversione, dovrà consegnare prontamente all'obbligazionista azioni BBH quotate e liberamente negoziabili, ad eccezione del caso in cui le azioni non quotate risultanti dalle conversioni siano scambiate con azioni quotate messe a disposizione dall'Emittente e/o dalle sue Affiliate.

Le nuove Azioni saranno interamente pagate mediante imputazione dell'importo nominale all'Importo di Conversione. Tale conversione non richiederà il pagamento di alcuna commissione o onere da parte del relativo obbligazionista.

Le azioni a seguito della conversione saranno emesse dall'Emittente per il tramite di Montetitoli in forma dematerializzata e nominativa e saranno trasferite, per conto dell'Emittente, dall'agente sul conto di deposito dell'Investitore presso un istituto finanziario aderente al sistema di deposito centralizzato gestito da Montetitoli i cui dati saranno indicati nella comunicazione di conversione, entro 48 ore dalla consegna della comunicazione di conversione da parte dell'Investitore all'Emittente, esclusi i giorni di mercato chiuso. Le azioni saranno quotate e liberamente negoziabili alla stessa data di emissione, salvo il caso in cui le azioni non quotate risultanti dalle conversioni siano scambiate con azioni quotate messe a disposizione dall'Emittente e/o dalle sue Affiliate. Le azioni quotate saranno comunque messe a disposizione dell'Obbligazionista entro 48 ore dalla trasmissione della comunicazione di conversione.

In caso di mancata consegna delle azioni entro 48 ore dalla scadenza del termine previsto nel paragrafo precedente, l'obbligazionista avrà il diritto di:

- richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni, ad un prezzo pari all'Importo di Conversione più un importo (**"Importo Variabile di Rimborso Anticipato"** e insieme all'Importo di Conversione, l'**"Importo di Rimborso"**) pari al numero di azioni che il sottoscrittore delle Obbligazioni avrebbe dovuto ricevere moltiplicato per la differenza (solo se positiva) tra il più alto prezzo ufficiale delle azioni nel periodo compreso tra il giorno di negoziazione successivo al giorno in cui avrebbe dovuto ricevere le azioni (il **"Giorno Successivo"**) e il giorno precedente a quello in

cui l'Emittente effettivamente trasferisce l'importo di rimborso e il Prezzo di Conversione (“**Richiesta di rimborso**”). Resta inteso che l'Importo di Rimborso non potrà superare un prezzo pari al 200% del valore nominale delle Obbligazioni; o

- richiedere nuovamente le azioni, maggiorate di un numero (“**Ammontare Variabile**”) pari all'ammontare delle azioni che il sottoscrittore di Obbligazioni avrebbe dovuto ricevere moltiplicato per la differenza (solo se positiva) tra il prezzo ufficiale più alto delle azioni nel periodo compreso tra il Giorno Successivo e il giorno precedente a quello in cui l'Emittente consegna effettivamente le azioni e il prezzo ufficiale delle azioni nel giorno in cui le azioni sono effettivamente consegnate al sottoscrittore di Obbligazioni (“**Richiesta di Consegna**”). Resta inteso che l'Ammontare Variabile non potrà superare il 100% dell'ammontare di azioni che il sottoscrittore delle Obbligazioni avrebbe dovuto ricevere.

I suddetti importi e/o azioni saranno pagati e/o emessi dall'Emittente al relativo sottoscrittore di Obbligazioni entro le 48 ore, esclusi i giorni non di negoziazione, successive alla data in cui il sottoscrittore di Obbligazioni ha formulato la Richiesta di Rimborso o la Richiesta di Consegna.

La mancata consegna e/o emissione nelle 48 ore, esclusi i giorni di mercato chiuso, successive alla data in cui l'obbligazionista ha effettuato la Richiesta di Rimborso o la Richiesta di Consegna dei suddetti importi e/o azioni, costituirà un evento di *default* ai sensi del Nuovo Accordo di Investimento. L'obbligazionista potrà pertanto esercitare l'Opzione Put per tutte le Obbligazioni in circolazione. La Richiesta di Rimborso o la Richiesta di Consegna, come sopra specificato, rimarrà pagabile, con l'Importo Variabile di Rimborso Anticipato/Ammontare Variabile che continuerà ad essere aggiornato fino a quando tali pagamenti non saranno stati effettuati (se l'obbligazionista aveva presentato una Richiesta di Consegna, questa può essere modificata in una Richiesta di Rimborso a scelta del medesimo), a meno che l'obbligazionista non decida di esercitare l'Opzione Put anche per l'Importo di Conversione.

Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente paragrafo, si rimanda al Regolamento del Nuovo POC allegato alla presente Relazione.

## 1.5 ULTERIORI CARATTERISTICHE DEL NUOVO ACCORDO DI INVESTIMENTO E DELL'OPERAZIONE

Il Nuovo Accordo di Investimento non prevede la sussistenza in capo all'Investitore/obbligazionista di obblighi di mantenimento delle azioni sottoscritte a seguito della conversione delle Obbligazioni. Si precisa inoltre che non esistono accordi aventi a oggetto cd. “*selling restriction*” e/o “*lock-up*” e/o prestito titoli.

Nel caso in cui si verifichi un cambio di controllo, un *material adverse change* o un evento di *default*, Tenet ha il diritto di richiedere all'Emittente di rimborsare in danaro tutte le Obbligazioni emesse e in circolazione ad un importo pari al 105% del loro valore nominale (l’“**Opzione Put**”) dando all'Emittente un preavviso non inferiore a 60 giorni lavorativi e indicando la data in cui il rimborso dovrà aver luogo.

Tenet potrà, a sua discrezione, risolvere il Nuovo Accordo di Investimento qualora si verifichi un evento di *default* (come sopra individuato). Le parti saranno liberate da ogni responsabilità, ferme restando le Obbligazioni già emesse.

BBH potrà, a sua discrezione, risolvere il Nuovo Accordo di Investimento a condizione che acquisti le Obbligazioni in circolazione ad un importo pari al 105% del loro valore nominale e che venga eseguita qualsiasi conversione già in essere.

Si precisa, come anticipato, che la Società ha rilasciato a Tenet dichiarazioni e garanzie usuali per il genere di operazione.

Si rappresenta che non sono previste modifiche nella composizione degli organi sociali della Società per effetto del Nuovo POC.

Si segnala che, ove l'Investitore, per effetto della conversione delle Obbligazioni, dovesse conseguire una partecipazione stabile nell'Emittente almeno pari al 10% del capitale sociale della Società, tale da consentire l'esercizio di un'influenza notevole *ex art. 2359, comma 3, cod. civ.*, acquisirà la qualifica di parte correlata della Società ai sensi del Reg. Consob n. 17221/2010 e della Procedura sulle operazioni con parti correlate adottata dalla Società.

## 1.6 PROSPETTI DI QUOTAZIONE E PROSPETTI DI OFFERTA

A giudizio del Consiglio di Amministrazione l'emissione delle Obbligazioni non richiede la pubblicazione del prospetto di offerta o di quotazione da parte della Società in quanto:

- ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), del Regolamento UE 1129/2017 (c.d. "**Regolamento Prospetto**"), l'obbligo di pubblicazione del prospetto di offerta non si applica all'offerta di titoli rivolta unicamente a investitori qualificati e, nel caso di specie, il Nuovo POC è riservato alla sottoscrizione di investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2, par. 1, lett. (e) del Regolamento Prospetto, tra cui rientra Tenet e, in ogni caso, anche nell'eventualità di successiva circolazione delle Obbligazioni, il Regolamento del POC prevede espressamente che la circolazione delle Obbligazioni sarà consentita solo a soggetti (siano essi affiliati a Tenet o terzi) che possano essere considerati investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2, par. 1, lett. (e) del Regolamento Prospetto. Si rammenta inoltre, per quanto possa occorrere, che (i) ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera b), del Regolamento Prospetto l'obbligo di pubblicazione del prospetto di offerta non si applica alle offerte rivolte a meno di 150 persone fisiche o giuridiche diverse dagli investitori qualificati, e che (ii) ai sensi dell'articolo 3, par. 2, lett. (b) del Regolamento Prospetto e dell'art. 34-*ter* del Regolamento Emittenti, l'obbligo di pubblicazione del prospetto di offerta non si applica alle offerte il cui corrispettivo aggregato totale sia inferiore ad Euro 8.000.000 per emittente, calcolato su un periodo di 12 mesi (e, come detto, l'importo complessivo del Nuovo POC e del corrispondente aumento di capitale di compendio è pari ad Euro 6.300.000, inferiore alla soglia di Euro 8.000.000, che come noto è stata ulteriormente incrementata dal Regolamento UE 2024/2809 a Euro 12.000.000 con decorrenza dal 5 giugno 2026);

- ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, lettera a) e/o lettera b), del Regolamento Prospetto, come modificato dall'art. 1, punto 1), lett. c) del Regolamento UE 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024, l'obbligo di pubblicazione del prospetto di quotazione non si applica

all'ammissione alle negoziazioni di azioni che rappresentano, in un periodo di 12 mesi, meno del 30% del numero delle azioni della medesima categoria già ammesse alle negoziazioni nello stesso mercato regolamentato. Inoltre ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, lettera b-bis), del Regolamento Prospetto (introdotto dal Regolamento UE 2024/2809), l'obbligo di pubblicazione del prospetto di quotazione non si applica all'ammissione alle negoziazioni di azioni da parte di emittenti quotati continuativamente da almeno 18 mesi a condizione che: (i) i nuovi titoli destinati a essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato non sono emessi in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, di una fusione o di una scissione; (ii) l'emittente dei titoli non è oggetto di una ristrutturazione o di procedure d'insolvenza; (iii) un documento informativo contenente le informazioni di cui all'Allegato IX è depositato, in formato elettronico, presso l'Autorità competente e reso disponibile al pubblico contestualmente al deposito presso detta Autorità competente.

A tal riguardo si evidenzia che il Nuovo Accordo di Investimento riserva in capo alla Società il pieno diritto e l'autonomia decisionale rispetto alla tempistica e alla misura di ciascuna richiesta di sottoscrizione dell'aumento di capitale a compendio della conversione delle Obbligazioni in quanto: (i) il diritto di effettuare le richieste di sottoscrizione spetta esclusivamente alla Società e Tenet non potrà procedere di sua iniziativa alla sottoscrizione, in tutto o in parte, delle Obbligazioni, e (ii) Tenet è obbligata a sottoscrivere le Obbligazioni qualora BBH ne faccia richiesta secondo i limiti e nei termini previsto dal Nuovo Accordo di Investimento sopra descritti. Tenuto conto di quanto precede e della durata del Cool Down Period che deve intercorrere tra le *tranches* di sottoscrizione del Nuovo POC, nonché delle informazioni allo stato a disposizione della Società, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, l'ammissione alle negoziazioni sull'Euronext Milan delle azioni derivanti dalla conversione del Nuovo POC avverrà in esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto di quotazione, in quanto la Società è in grado di monitorare il rispetto del riferito limite del 30% delle azioni della medesima classe già ammesse alle negoziazioni sullo stesso mercato, tenuto conto delle indicazioni operative per il rispetto della percentuale e l'effettuazione del calcolo formulate dall'ESMA. In ogni caso, posto che le azioni di compendio derivanti dalla conversione del POC dovranno essere ammesse alle negoziazioni sul mercato Euronext Milan su cui le azioni BBH sono quotate continuativamente da ben oltre 18 mesi, la Società si adopererà tempestivamente per effettuare i necessari adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in caso di superamento della soglia del 30% sopra richiamata, predisporrà il documento informativo sintetico contenente le informazioni di cui al nuovo Allegato IX del Regolamento Prospetto non soggetto ad approvazione da parte di Consob, presso la quale tale documento dovrà essere depositato unitamente alla sua pubblicazione al mercato.

Si rappresenta che la Società e Tenet non hanno assunto alcun accordo per la rivendita delle Obbligazioni e/o delle azioni rivenienti dalla conversione delle Obbligazioni sul mercato. Si evidenzia in ogni caso che in caso di successiva rivendita si applicano le disposizioni dell'art. 5 del Regolamento Prospetto e dell'art. 100-*bis* del TUF, ferme restando in ogni caso le fattispecie di esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto di offerta (con particolare riferimento, *inter alia*, al mancato superamento in relazione al Nuovo POC della soglia vigente per la pubblicazione di un prospetto di offerta, nonché della esenzione prescritta dal nuovo art. 1, par. 4, lett. d-bis, del Regolamento Prospetto) e fermo restando che, con riferimento all'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi dell'art.

205 del TUF, tale obbligo è da escludersi nei casi di offerte di prodotti finanziari effettuate in mercati regolamentati, nei sistemi multilaterali di negoziazione e, se ricorrono le condizioni indicate dalla Consob con regolamento, da internalizzatori sistematici.

Si precisa che non constano alla Società informazioni in merito alle modalità di collocamento dei titoli sottoscritti o convertiti presso terzi.

## 1.7 CONFRONTO TRA IL NUOVO POC E IL PRECEDENTE POC ABO

Come anticipato in esordio e come riepilogato nella tabella che segue, il Nuovo Accordo di Investimento ha struttura, importo e condizioni significativamente migliorative rispetto al precedente accordo di investimento con GCFO23 di cui al POC ABO, il cui relativo prestito obbligazionario convertibile verrà, pertanto, sostituito dal Nuovo POC:

CARATTERISTICHE	Precedente POC ABO	Nuovo POC
AMMONTARE COMPLESSIVO	Euro <u>6.300.000,00</u> in più emissioni o <i>tranches</i> <u>Si precisa che alla data odierna sono state emesse obbligazioni per un ammontare complessivo pari ad Euro 925.000,00 e, pertanto, l'ammontare residuo del POC ABO è pari ad Euro 5.375.000,00</u>	Euro <u>6.300.000,00</u> in più emissioni o <i>tranches</i>
VALUTA	Prestiti denominati in Euro	Prestiti denominati in Euro
VALORE NOMINALE DELLE OBBLIGAZIONI	Euro 5.000,00	Euro 2.500,00
TRANCHES	<u>La prima <i>tranche</i> sarà composta da n. 100 obbligazioni per un controvalore complessivo di Euro 500.000, le due successive <i>tranches</i> saranno composte da n. 50 obbligazioni per un controvalore di Euro 250.000 ciascuna, le successive 32 <i>tranches</i> saranno composte n. 30 obbligazioni per un controvalore di Euro 150.000 ciascuna e l'ultima <i>tranche</i> sarà composta da n. 40 obbligazioni per un controvalore di Euro 200.000.</u>	<u>La prima <i>tranche</i> sarà costituita da n. 78 obbligazioni del valore complessivo di Euro 195.000 seguita da cinque <i>tranches</i> che saranno costituite dal maggiore tra (a) n. 70 Obbligazioni del valore complessivo di Euro 175.000 e (b) un numero variabile di obbligazioni ottenuto dividendo la media del valore giornaliero del titolo BBH scambiato nei 40 giorni di negoziazione precedenti, moltiplicato per 20, moltiplicato per il 20% e diviso per 2.500 euro, arrotondato per eccesso all'unità. Le successive <i>tranches</i> saranno costituite dal maggiore tra (a) n. 50 Obbligazioni del valore complessivo di Euro 125.000 e (b) un numero variabile di obbligazioni ottenuto dividendo la media del valore giornaliero del titolo BBH scambiato nei 40 giorni di negoziazione precedenti, moltiplicato per 20, moltiplicato per il 20% e diviso per 2.500 euro, arrotondato per eccesso all'unità.</u>
WARRANT	Previsti. Il numero dei <i>warrant</i> da emettere sarà pari al risultato della divisione fra il 50% del valore nominale di ciascuna obbligazione diversa dalle n. 60 obbligazioni eventualmente emesse a compensazione della <i>commitment fee</i> e il "VWAP" minimo delle azioni Bestbe Holding rilevato nel periodo di negoziazione di n. 10 giorni consecutivi immediatamente precedenti la	<u>Non previsti.</u>

CARATTERISTICHE	Precedente POC ABO	Nuovo POC
	richiesta di emissione di una nuova <i>tranche</i> delle obbligazioni, aumentato del 20%.	
DESTINATARIO	Le obbligazioni potranno essere trasferite, anche senza previo consenso da parte della Società, <u>esclusivamente a soggetti affiliati all'Investitore che possano essere considerati investitori qualificati.</u>	Le obbligazioni potranno essere assegnate o trasferite, anche senza previo consenso da parte della Società, <u>esclusivamente a soggetti affiliati a Tenet o a terzi diversi da un affiliato che possano essere considerati investitori qualificati.</u>
QUOTAZIONE	Prestiti non destinati alla quotazione	Prestiti non destinati alla quotazione
DURATA COMPLESSIVA DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO	<u>60</u> mesi decorrenti dal 17 ottobre 2023	<u>36</u> mesi, prorogabili sino a <u>60</u> mesi su richiesta dell'Emittente, decorrenti dalla data di conclusione del Nuovo Accordo di Investimento
PREZZO DI EMISSIONE	100% del valore nominale	100% del valore nominale
DURATA DELLE OBBLIGAZIONI	18 mesi dalla data di emissione	18 mesi dalla data di emissione
PREZZO DI CONVERSIONE	Il prezzo di conversione delle obbligazioni è pari al 92% del più basso Daily VWAP delle azioni ordinarie della Società registrato nel corso del Pricing Period (i.e. <u>15</u> giorni di mercato aperto precedenti alla richiesta di conversione), fermo restando che qualsiasi giorno di negoziazione durante il quale l'Investitore abbia venduto più del 25% del volume totale delle azioni scambiate in quel giorno di negoziazione non sarà considerato nella determinazione del prezzo di conversione, con arrotondamento per difetto alla terza cifra decimale.	Il prezzo di conversione delle obbligazioni è pari al 92% del più basso Daily VWAP delle azioni ordinarie della Società registrato nel corso del Pricing Period (i.e. <u>10</u> giorni di mercato aperto precedenti alla data di richiesta della conversione). Se il Daily VWAP più basso all'interno del Pricing Period è rappresentato da una giornata di negoziazione in cui l'Investitore e/o l'obbligazionista abbia negoziato più del 25% del volume giornaliero del titolo BBH, verrà preso in considerazione il secondo Daily VWAP più basso. Al fine di determinare il Prezzo di Conversione, il risultato sarà troncato dopo la sesta cifra decimale.
RAPPORTO DI CONVERSIONE	Pari al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna Obbligazione e il 92% del più basso Daily VWAP delle azioni BBH nel corso del Pricing Period (i.e. <u>15</u> giorni di mercato aperto precedenti alla richiesta di conversione) precedente alla data di conversione, con arrotondamento per difetto all'unità.	Pari al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna Obbligazione e il 92% del più basso Daily VWAP delle azioni BBH nel corso del Pricing Period (i.e. <u>10</u> giorni di mercato aperto precedenti alla richiesta di conversione) precedente alla data di conversione, con arrotondamento per difetto all'unità.
SAGGIO DEGLI INTERESSI	Titoli non produttivi di interessi	Titoli non produttivi di interessi
LEGGE APPLICABILE	Prestiti regolati dalla legge italiana	Prestiti regolati dalla legge italiana
COMMITMENT FEE	Euro 300.000, pari al 5% dell'importo netto del POC ABO da versare <u>entro una settimana dalla sottoscrizione della prima tranche</u> , anche tramite compensazione – in concomitanza con la prima tranche – mediante emissione di n. 60 obbligazioni prive di <i>warrants</i> del valore nominale di Euro 5.000	Euro 300.000, pari al 5% dell'importo netto del Nuovo POC. La Commitment Fee verrà corrisposta dall'Emittente all'Investitore come segue: all'emissione di ciascuna delle prime sei <i>tranche</i> , l'Investitore compenserà parzialmente il pagamento del Prezzo di Emissione con il pagamento dovuto dall'Emittente all'Investitore della Commitment Fee, per un importo pari a Euro 50.000 per ciascuna delle prime sei <i>tranche</i> , per un totale di Euro 300.000.

CARATTERISTICHE	Precedente POC ABO	Nuovo POC
PRESTITO AZIONARIO A GARANZIA	<u>Impegno da parte di Ubilot S.r.l. di sottoscrivere un contratto di prestito di azioni a fronte del quale Ubilot dovrà prestare ad ABO, ovvero al veicolo GCFO23, azioni BBH, il cui numero deve essere almeno pari al 100% del valore di ogni tranche, diviso per il più recente prezzo di chiusura di borsa delle azioni BBH scambiate sul mercato.</u>	Nessuno
FACOLTÀ DI TIRAGGIO DEL POC	La Società ha il diritto (e non l'obbligo) di richiedere all'Investitore la sottoscrizione delle <i>tranches</i> di Obbligazioni, presentando al medesimo Investitore apposita richiesta di sottoscrizione delle Obbligazioni.	La prima <i>tranche</i> del valore di Euro 195.000 del Nuovo POC verrà tirata dalla Società alla data di sottoscrizione del Nuovo Accordo di Investimento. In seguito, fino alla fine del Periodo di Commitment, BBH avrà il diritto (e non l'obbligo) di richiedere l'erogazione delle <i>tranches</i> presentando all'Investitore una richiesta scritta, alla prima delle seguenti date: (i) il giorno di borsa aperta successivo alla conversione di tutte le Obbligazioni emesse in relazione a tutte le <i>tranches</i> precedenti e alla consegna delle azioni risultanti; oppure (ii) il giorno di borsa aperta successivo alla scadenza del c.d. "Periodo di Cool Down" associato alla precedente <i>tranche</i> emessa.
INVESTOR CALL	L'investitore avrà il diritto di richiedere l'emissione di un massimo di n. 12 <i>tranches</i> successive, in qualsiasi momento (e a discrezione dell'Investitore, contemporaneamente o separatamente), presentando un avviso scritto all'Emittente (c.d. "Investor Call"), anche se nessuna <i>tranche</i> è stata prelevata dall'Emittente ed è in corso un periodo di Cool Down.	Non prevista
COOL DOWN PERIOD	Il Periodo di Cool Down indica, (i) <u>per la seconda tranche, un periodo di 40 giorni di borsa aperta dalla data di emissione della tranche precedente</u> , (ii) <u>per la quarta tranche, un periodo di 120 giorni di borsa aperta dalla data di emissione della precedente tranche</u> ; (iii) <u>per le tutte le altre tranche, un periodo di 20 giorni di borsa aperta dalla data di emissione della tranche precedente</u> , durante il quale l'Emittente può emettere una nuova <i>tranche</i> solo su opzione dell'investitore.	Il Periodo di Cool Down indica, <u>per le prime sedici tranche, un periodo di 20 giorni di borsa aperta dalla data di emissione della tranche precedente e, per le successive tranche, un periodo di 30 giorni di borsa aperta dalla data di emissione della tranche precedente.</u>

## 2. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CONVERSIONE DELLE OBBLIGAZIONI

In via preliminare si conferma l'avvenuta liberazione di tutte le azioni precedentemente emesse dalla Società a norma dell'art. 2438, comma 1, del codice civile, e l'avvenuta esecuzione di tutti i conferimenti precedentemente dovuti.

Il prezzo di conversione delle Obbligazioni è pari al 92% del più basso Daily VWAP (*i.e.*, per ciascun giorno di negoziazione, il prezzo medio ponderato per volume come pubblicato da Bloomberg LP,

calcolato dividendo il valore totale scambiato per il volume totale) delle azioni ordinarie della Società registrato nel corso del Pricing Period (*i.e.* 10 giorni di mercato aperto<sup>6</sup> precedenti la data in cui la Società riceve la richiesta di conversione delle Obbligazioni da parte dell'Investitore) (nel seguito anche il “**Prezzo di Conversione**”). Se il Daily VWAP più basso all'interno del Pricing Period è rappresentato da una giornata di negoziazione in cui l'Investitore e/o l'obbligazionista abbia negoziato più del 25% del volume giornaliero del titolo BBH, verrà preso in considerazione il secondo Daily VWAP più basso.

Al fine di determinare il Prezzo di Conversione, il risultato sarà troncato dopo la sesta cifra decimale. Resta inteso che l'Emittente, qualora il valore di mercato dell'azione scenda al di sotto dei dieci centesimi di euro, procederà - nei tempi tecnici necessari - all'esecuzione di un raggruppamento azionario al fine di preservare la quotazione delle azioni BBH su Euronext Milan.

Il numero di azioni BBH da emettere a servizio della conversione delle Obbligazioni sarà quindi determinato in base al rapporto tra il valore nominale delle Obbligazioni (oggetto di comunicazione da parte dell'Investitore/dell'obbligazionista sulla base delle singole richieste di conversione) e il Prezzo di Conversione, con arrotondamento per difetto all'unità inferiore in caso di numero non intero.

Le nuove azioni di compendio saranno interamente liberate mediante imputazione dell'importo nominale delle Obbligazioni oggetto di conversione e la conversione non richiederà il pagamento alla Società di alcuna commissione o *fee* da parte dell'obbligazionista.

La scelta di non determinare un prezzo stabilito è in linea con la prassi di mercato per operazioni simili caratterizzate da un ampio periodo di tempo in cui può avvenire la sottoscrizione delle Obbligazioni e l'aumento di capitale a servizio della conversione delle stesse. Il criterio di determinazione del Prezzo di Conversione consente l'emissione di azioni a un prezzo in linea con il valore di mercato delle azioni BBH al momento di ciascuna operazione di conversione, che si ritiene un criterio idoneo a rispettare le previsioni dell'art. 2441, comma 6, del codice civile, ai sensi del quale il prezzo di emissione è determinato in base al valore del patrimonio netto (da intendersi in senso economico e non solamente contabile), tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.

Al riguardo si evidenzia che, anche tenuto conto dell'ampiezza del periodo temporale entro cui potrà avvenire la conversione, l'adozione di un prezzo prestabilito potrebbe avere la conseguenza, nell'ipotesi in cui le quotazioni di borsa delle azioni BBH risultassero in futuro significativamente superiori a tale prezzo al momento della conversione effettiva delle Obbligazioni, di penalizzare la Società e i suoi Azionisti a vantaggio dell'Investitore. L'adozione di un criterio basato sull'andamento delle azioni consente, invece, di emettere azioni a un prezzo che segue l'andamento del valore del titolo stesso, valore riconosciuto anche dal mercato; l'operazione si sostanzia, del resto, nel reperimento di nuovo capitale di rischio che, nell'attuale contesto di elevata volatilità dei mercati finanziari, non può che tenere conto delle condizioni di volta in volta espresse dal mercato borsistico. Inoltre, il criterio selezionato appare in linea con la prassi di mercato seguita per operazioni simili in cui la sottoscrizione dell'aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni è dilazionata, potenzialmente, in un periodo anche ampio di tempo.

---

<sup>6</sup> Per giorno di mercato aperto si intende ogni giorno di apertura del mercato Euronext Milan.

Si segnala come l'applicazione di uno sconto sul valore nominale di emissione delle obbligazioni in favore degli investitori disponibili a sottoscrivere azioni di nuova emissione sia prassi ormai consolidata per operazioni analoghe a quella proposta e in linea con gli sconti praticati in operazioni similari.

Con riferimento al Prezzo di Conversione delle Obbligazioni, l'applicazione di uno sconto dell'8% (otto per cento) sul più basso VWAP del periodo di riferimento si giustifica in quanto comunemente applicato ad altre operazioni analoghe a quella proposta e risulta in linea con gli sconti praticati in operazioni similari, e con l'esigenza di non rendere l'operazione non appetibile per il mercato e quindi pregiudicarne la realizzazione, impedendo quindi alla Società di accedere in modo rapido ed efficiente a risorse economiche a supporto della realizzazione degli obiettivi strategici in essere.

Si segnala peraltro che, al fine di verificare la ragionevolezza del criterio di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni sotto il profilo quantitativo, il Consiglio di Amministrazione ha verificato il rapporto tra prezzi di emissione e prezzi correnti di borsa in operazioni similari. Nello specifico, sono state individuate operazioni comparabili di aumento di capitale con emissione di prestiti obbligazionari convertibili, emessi sul mercato italiano, a partire dal 2017, di dimensioni comparabili in quanto ad apporto finanziario (solo operazioni con apporti di capitale non superiori a Euro 50 milioni).

Una volta definite le operazioni ritenute comparabili, il Consiglio di Amministrazione ha estratto i prezzi di sottoscrizione e di conversione dei prestiti obbligazionari, quali risultanti nei documenti ufficiali resi pubblici dalla società target (relazione illustrativa degli amministratori, relazione delle società di revisione in relazione all'aumento di capitale *ex art.* 2441, comma 6, del codice civile, comunicati stampa, altri documenti e fonti pubbliche). Nello specifico, per ciascuna transazione è stato rinvenuto il premio/sconto da emissione, il premio/sconto da conversione nonché l'importo della *commitment fee* e degli ulteriori oneri a carico delle società emittenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì considerato le operazioni in cui il prezzo di riferimento fosse il VWAP minimo rilevato in un dato periodo e non il medio o il mediano. Il campione così definito è composto di 30 operazioni. Si segnala altresì che il predetto approccio comporta la corresponsione di un ulteriore sconto implicito rispetto al prezzo definito mediante altri indicatori statistici quali, ad esempio, la media o la mediana del periodo di osservazione; tuttavia è stato rilevato come tale prassi sia riscontrabile sul mercato.

La maggior parte delle operazioni comparabili analizzate presentano criteri di determinazione del prezzo di emissione a sconto (29 su 30) rispetto alle quotazioni correnti minime di una ristretta finestra temporale anteriore all'emissione (compresa tra 5 e 20 giorni).

Dall'analisi delle transazioni comparabili si evince uno sconto complessivo (comprensivo di sconto di emissione, sconto di conversione e *commitment fee*) compreso tra un valore minimo del 2,0% ed un valore massimo del 22%, con una media pari a 10,9% (mediana 12%, 3° quartile 14,0%).

Lo sconto, sul VWAP minore dei 10 giorni antecedenti la richiesta di conversione, previsto dagli accordi con Tenet per l'aumento di capitale a servizio del Nuovo POC è pari a un minimo del 13% (considerando il Prezzo di Conversione pari al 92%), più la Commitment Fee.

Quest'ultima è stata determinata pari al 5% in termini nominali sulla totalità del Nuovo POC.

La Commitment Fee è, pertanto, del 5% solo nel caso di integrale emissione e sottoscrizione del Nuovo POC. In presenza di sottoscrizione o conversione parziale del Nuovo POC, il valore relativo della Commitment Fee risulterebbe maggiore, con un valore massimo pari al 15% qualora Tenet sottoscrivesse solamente le *tranches* per un importo complessivo pari a Euro 2.000.000, che la Società ha già anticipato di voler tirare a supporto della propria continuità aziendale.

Lo sconto effettivo implicito nell'ipotesi di sottoscrizione integrale del Nuovo POC è, quindi, nell'ordine del 13% circa, che trova un sostanziale riscontro nei dati considerati dal 3° quartile del mercato.

In sintesi, l'entità dello sconto pari al 13% circa sul VWAP minimo degli ultimi 10 giorni è ritenuta dal Consiglio di Amministrazione ragionevole, non arbitraria e idonea in particolare alla tutela degli attuali Azionisti, poiché è sostanzialmente in linea con gli sconti espressi dal mercato per aumenti di capitale di dimensione comparabile, con emissione di obbligazioni convertibili o convertende.

Si precisa che l'importo del Nuovo POC, il Prezzo di Sottoscrizione di ciascuna *tranche* di Obbligazioni nonché il rapporto di conversione in azioni ordinarie BBH sono stati determinati sulla base della libera negoziazione delle parti nel Nuovo Accordo di Investimento, fermo restando quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del codice civile.

Difatti, nell'ipotesi di esclusione del diritto d'opzione *ex art* 2441, comma 5, del codice civile, l'art. 2441, comma 6, del codice civile statuisce che il prezzo di emissione delle azioni è determinato dagli Amministratori in base al valore del patrimonio netto (da intendersi in senso economico e non solamente contabile), tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.

Secondo l'opinione più accreditata tra gli esperti tale disposizione va interpretata nel senso che il prezzo di emissione delle azioni non deve essere necessariamente uguale al valore patrimoniale, ma la sua determinazione deve essere fatta "in base" a tale valore; ciò lascia un margine di discrezionalità agli amministratori, che possono emettere le nuove azioni ad un prezzo non coincidente con il valore del patrimonio netto. Analogamente, si ritiene che il riferimento della norma all'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre lasci agli amministratori libertà di scelta nella individuazione del valore dell'azione che possa ritenersi maggiormente rappresentativo della tendenza del mercato nel periodo di osservazione.

Alla luce di quanto precede, gli Amministratori hanno ritenuto opportuno – al fine di individuare il Prezzo di Conversione delle Obbligazioni – tenere conto della valorizzazione implicita nelle quotazioni di borsa delle azioni BBH, nonché delle specifiche caratteristiche della Società ed in particolare della volatilità del titolo.

Ai fini dell'individuazione del criterio di determinazione del prezzo delle azioni BBH, il Consiglio di Amministrazione ha analizzato i metodi di valutazione che vengono comunemente seguiti per operazioni analoghe, sia sul mercato nazionale sia sul mercato internazionale, tenendo altresì conto delle applicabili disposizioni del codice civile. Da un'analisi delle operazioni di emissione registrate in Italia emerge che il prezzo di conversione delle obbligazioni in azioni, anche se deve necessariamente tenere conto delle peculiarità dell'operazione, non può prescindere dalle quotazioni delle azioni in un

determinato momento, ai fini di individuare un prezzo di conversione in linea con il valore di patrimonio netto (da intendersi, come detto, in senso economico).

In particolare, per la determinazione del prezzo (ovvero del valore) delle azioni, gli investitori, in conformità alla prassi consolidata in operazioni simili, fanno riferimento – oltre che al prezzo di borsa – anche ad altri elementi di natura sia quantitativa sia qualitativa tra i quali (i) la recente evoluzione dell’andamento del titolo, (ii) la liquidità del titolo, (iii) la volatilità del titolo, (iv) le condizioni di mercato al momento dell’operazione, (v) le aspettative degli investitori in merito ai risultati futuri della società, (vi) la tipologia di operazione posta in essere e la tipologia di sottoscrittori, (vii) le caratteristiche specifiche dell’operazione, quali la dimensione dell’offerta e la destinazione delle nuove risorse finanziarie reperite attraverso l’operazione.

La scelta di applicare il metodo dei prezzi di borsa, oltre che essere richiamata dal codice civile, è inoltre suffragata dalla prassi e dalla dottrina. In particolare, i “Principi Italiani di Valutazione (PIV)”, ad esempio, indicano che *“in presenza di un mercato di borsa efficiente e privo di perturbazioni, ed in assenza di competizione per acquisire il controllo di una società, la capitalizzazione di borsa (quotazione del titolo azionario per numero di titoli in circolazione) di una società dovrebbe di norma costituire la migliore approssimazione del valore (di mercato ed intrinseco) di un’azienda”*.

Si fa in ogni caso presente che le quotazioni di borsa possono essere soggette ad oscillazioni anche rilevanti nel corso del tempo, in relazione sia al quadro economico generale sia al contesto finanziario nazionale ed internazionale, sia a previsioni speculative; pertanto, le valutazioni basate sui corsi di borsa, pur se relative ad archi temporali di diversa ampiezza, potrebbero aver risentito di tali oscillazioni nel lasso di tempo preso a riferimento per la determinazione del prezzo.

In considerazione delle analisi svolte, il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene che i criteri adottati per la determinazione del Prezzo di Conversione delle Obbligazioni siano coerenti con i criteri stabiliti dall’art. 2441, comma 6, del codice civile e, pertanto, appropriati per individuare un prezzo tale da preservare gli interessi patrimoniali degli Azionisti della Società, in considerazione dell’esclusione del diritto di opzione *ex art.* 2441, comma 5, del codice civile.

Va evidenziato inoltre che il Nuovo POC sostituisce il precedente prestito obbligazionario convertibile riservato a GCFO23 e risulta un valido e flessibile strumento per reperire risorse da destinare al soddisfacimento delle esigenze di liquidità dell’Emittente, a supporto del mantenimento della continuità aziendale della Società.

Altre modalità di finanziamento presso il sistema bancario non avrebbero la medesima flessibilità del POC, nonché i notevoli vantaggi derivanti dalla relativa conversione del prestito in capitale sociale.

Gli Amministratori hanno ritenuto l’Investitore, che si è reso disponibile all’operazione, estremamente qualificato ed affidabile.

### **3. CONSORZI DI GARANZIA E/O DI COLLOCAMENTO ED EVENTUALI ALTRE FORME DI COLLOCAMENTO PREVISTE**

Trattandosi di un aumento di capitale riservato a servizio della conversione del POC, non sono previsti consorzi di garanzia e/o di collocamento. Non sono previste altre forme di collocamento.

#### **4. AZIONISTI CHE HANNO MANIFESTATO LA DISPONIBILITÀ A SOTTOSCRIVERE IL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTENDO DI NUOVA EMISSIONE**

Ai sensi del Nuovo Accordo di Investimento, la sottoscrizione del Nuovo POC che sarà emesso è riservata esclusivamente ad investitori qualificati tra cui rientra Tenet, operatore qualificato e professionista operante nel settore finanziario europeo, che si è impegnato a sottoscriverlo e che risulta in grado di poter adempiere agli impegni di sottoscrizione derivanti dal Nuovo Accordo di Investimento.

#### **5. MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA ED ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE**

Il Nuovo POC risulta un valido e flessibile strumento per reperire risorse da destinate al soddisfacimento delle esigenze di liquidità dell'Emittente e consente di supportare il mantenimento della continuità aziendale della Società, consentendo a BBH di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni in un arco temporale di almeno 12 mesi a condizioni di maggior favore rispetto al precedente POC ABO.

Si precisa che la Società ha anticipato a Tenet la propria intenzione di richiedere, a sostegno della propria continuità aziendale, l'erogazione delle prime sedici *tranches* per un importo di almeno Euro 2.000.000 da erogarsi su base mensile entro il mese di marzo 2026, e Tenet ha confermato il proprio impegno a procedere a tale erogazione secondo i termini del Nuovo Accordo di Investimento.

Il Nuovo POC, a supporto della continuità aziendale di BBH, consentirà alla Società di poter proseguire nel fare affidamento sulla reperibilità, con la flessibilità tipica di tale strumento, di risorse sul mercato da destinare al soddisfacimento delle esigenze di liquidità della Società a supporto della continuità aziendale della medesima.

Si conferma quindi la bontà della scelta di procedere all'emissione di un Nuovo POC, che consente di ottenere risorse finanziarie coerenti con le esigenze della Società, che sarebbero difficilmente ottenibili attraverso strumenti quali l'indebitamento finanziario da parte del ceto bancario o il reperimento di risorse attraverso il mercato finanziario o altre modalità. In particolare, tali strumenti, oltre ad essere di complessa realizzazione, comporterebbero, in ogni caso, lunghi tempi di esecuzione ed elevati costi per BBH.

Pertanto, il Nuovo POC permette alla Società, come detto, di sostituire il precedente prestito obbligazionario convertibile emesso nel febbraio 2024 mantenendo la dotazione di uno strumento di provvista flessibile, idoneo a reperire, in tempi brevi e a costi contenuti, risorse dal mercato dei capitali non bancari, necessari per poter sostenere la continuità aziendale della Società.

In tale contesto, pertanto, i vantaggi per la Società derivanti dal collocamento del Nuovo POC sono principalmente rappresentati:

- dall'ottenimento di risorse finanziarie attraverso un'operazione che presenta caratteristiche di flessibilità a favore della Società, consentendo alla medesima di stabilizzare l'acquisizione delle risorse reperite tramite il Nuovo POC; e

- il miglioramento della struttura patrimoniale e finanziaria alla scadenza delle Obbligazioni tramite conversione delle stesse in azioni BBH.

Si evidenzia inoltre che lo strumento proposto riserva in capo alla Società il pieno diritto e l'autonomia decisionale rispetto alla tempistica e alla misura della richiesta di sottoscrizione dell'aumento di capitale a compendio della conversione delle Obbligazioni in quanto: (i) il diritto di effettuare le richieste di sottoscrizione spetta esclusivamente alla Società e Tenet non potrà procedere di sua iniziativa alla sottoscrizione, in tutto o in parte, delle Obbligazioni (non essendo contemplata alcuna *investor call*), e (ii) Tenet è obbligata a sottoscrivere le Obbligazioni qualora BBH ne faccia richiesta secondo i limiti e nei termini previsto dall'Accordo di Investimento sopra descritti.

In questa prospettiva, l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile si pone come un elemento strutturale dell'Operazione giacché le azioni di nuova emissione rivenienti dalla conversione saranno attribuite esclusivamente all'obbligazionista che diverrà Azionista della Società in virtù del relativo rapporto di conversione. Infatti, la scelta di riservare la sottoscrizione del Nuovo POC agli investitori qualificati, tra cui rientra l'Investitore, trae fondamento dall'esigenza per la Società di reperire prontamente risorse finanziarie a condizioni favorevoli.

L'esclusione del diritto di opzione favorisce quindi il buon esito dell'Operazione in tempi brevi, escludendo la procedura di offerta al pubblico delle Obbligazioni, la quale richiederebbe adempimenti societari più onerosi, tempi di esecuzione più lunghi e maggiori costi.

Per tali ragioni il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che tale Operazione risponda all'interesse della Società.

## 6. RISCHI DILUITIVI E DI DEPREZZAMENTO DEL TITOLO AZIONARIO

L'Operazione come descritta comporta il rischio di un effetto diluitivo, ad oggi comunque non calcolabile, sulle partecipazioni possedute dagli attuali Azionisti della Società, che dipenderà dalle modalità di esecuzione della stessa, e in particolare, dal numero di azioni che verranno emesse a servizio della conversione delle Obbligazioni e quindi dalla quota di capitale della Società effettivamente sottoscritta dall'obbligazionista, nonché dal relativo prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni.

L'Operazione comporta altresì il rischio relativo al potenziale effetto di deprezzamento sul titolo azionario BBH nel caso di vendita sul mercato delle azioni sottoscritte o ricevute in conversione da parte dell'obbligazionista.

## 7. INFORMAZIONI RELATIVE AI RISULTATI DEL GRUPPO

Per una descrizione dell'andamento gestionale del Gruppo BBH si rinvia a quanto indicato nella relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024, a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.bestbeholding.it](http://www.bestbeholding.it) (sezione “*INVESTOR RELATIONS > Bilanci e Presentazioni?*”) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* all'indirizzo [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it).

## 8. PERIODO PREVISTO PER L'EMISSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO E L'ESECUZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE A SERVIZIO DELLA CONVERSIONE

Il Nuovo POC ha durata di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Nuovo Accordo di Investimento che è sottoposto all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di BBH convocato per il giorno 27 dicembre 2024; si rammenta che, su richiesta dell'Emittente, la durata del POC può essere estesa sino a 60 mesi da tale data.

## 9. DATA DI GODIMENTO DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE

Le azioni ordinarie BBH che saranno emesse a servizio della conversione delle Obbligazioni avranno godimento regolare e le medesime caratteristiche e diritti delle azioni ordinarie BBH in circolazione alla data di emissione.

## 10. MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE E VALUTAZIONE SULLA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO

A fronte dell'emissione del Nuovo POC, sostitutivo rispetto al POC ABO, deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 29 febbraio 2024, in esercizio della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria del 15 gennaio 2024, si rende necessario modificare l'articolo 5 dello statuto sociale.

L'illustrazione dettagliata della proposta di modifica è contenuta nella tabella sotto riportata, nella quale è messo a confronto il testo vigente e il nuovo testo proposto, con evidenziazione delle modifiche conseguenti all'approvazione della proposta.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Art. 5 – Capitale sociale – Azioni</p> <p>Il capitale sociale ammonta ad Euro 9.012.122,04 (novemilionidodicimilacentoveventidue virgola zeroquattro) ed è suddiviso in n. 3.072.238 (tremilioni settantadueemila duecentotrentotto) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale.</p> <p>Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti.</p> <p>Ogni azione dà diritto ad un voto ed è indivisibile.</p> <p>In deroga a quanto precedentemente indicato, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:</p> <p>(a) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di ventiquattro mesi;</p> <p>(b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito disciplinato dal presente articolo (l'«Elenco Speciale»).</p> <p>L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà efficace dalla data in cui si sono verificate entrambe le sopra riferite condizioni (e dunque che le azioni siano state iscritte nell'Elenco Speciale e siano</p>	<p>Art. 5 – Capitale sociale – Azioni</p> <p>Il capitale sociale ammonta ad Euro 9.012.122,04 (novemilionidodicimilacentoveventidue virgola zeroquattro) ed è suddiviso in n. 3.072.238 (tremilioni settantadueemila duecentotrentotto) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale.</p> <p>Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti.</p> <p>Ogni azione dà diritto ad un voto ed è indivisibile.</p> <p>In deroga a quanto precedentemente indicato, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:</p> <p>(a) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di ventiquattro mesi;</p> <p>(b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito disciplinato dal presente articolo (l'«Elenco Speciale»).</p> <p>L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà efficace dalla data in cui si sono verificate entrambe le sopra riferite condizioni (e dunque che le azioni siano state iscritte nell'Elenco Speciale e siano</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>appartenute al medesimo soggetto per un periodo continuativo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'Elenco Speciale).</p> <p>La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.</p> <p>La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante.</p> <p>L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in Assemblea.</p> <p>La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi:</p> <p>(i) rinuncia, anche parziale, dell'interessato;</p> <p>(ii) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario competente ai sensi della normativa vigente comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;</p> <p>(iii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.</p> <p>La maggiorazione del diritto di voto viene meno:</p> <p>a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista; nelle ipotesi di cessione a titolo oneroso o gratuito aventi ad oggetto solo una parte delle azioni a voto maggiorato, il cedente conserva il voto maggiorato sulle azioni diverse da quelle cedute;</p> <p>b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.</p> <p>La maggiorazione di voto:</p> <p>a) si conserva in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;</p> <p>b) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;</p> <p>c) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ., di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione e di esercizio del diritto di conversione connesso ad obbligazioni convertibili sottoscritte nell'esercizio del diritto di opzione;</p>	<p>appartenute al medesimo soggetto per un periodo continuativo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'Elenco Speciale).</p> <p>La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.</p> <p>La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante.</p> <p>L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in Assemblea.</p> <p>La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi:</p> <p>(i) rinuncia, anche parziale, dell'interessato;</p> <p>(ii) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario competente ai sensi della normativa vigente comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;</p> <p>(iii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.</p> <p>La maggiorazione del diritto di voto viene meno:</p> <p>a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista; nelle ipotesi di cessione a titolo oneroso o gratuito aventi ad oggetto solo una parte delle azioni a voto maggiorato, il cedente conserva il voto maggiorato sulle azioni diverse da quelle cedute;</p> <p>b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.</p> <p>La maggiorazione di voto:</p> <p>a) si conserva in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;</p> <p>b) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;</p> <p>c) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ., di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione e di esercizio del diritto di conversione connesso ad obbligazioni convertibili sottoscritte nell'esercizio del diritto di opzione;</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>d) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle a cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto; tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del D. Lgs. 2 marzo 2023 n. 19;</p> <p>e) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.</p> <p>Nelle ipotesi di cui alle lettere (c) e (d) del comma precedente, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.</p> <p>È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente, in tutto o in parte, alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita, rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata, con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa di ventiquattro mesi dalla data della nuova iscrizione nell'Elenco Speciale.</p> <p>La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.</p> <p>Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.</p> <p>Il consiglio di amministrazione, in data 30.06.2022, in esecuzione parziale della delega conferita al medesimo ai sensi dell'art. 2443 del codice civile dall'Assemblea Straordinaria del 6 settembre 2019, ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale in via riservata e inscindibile in favore di RiverRock Master Fund VI S.C.A., SICAV-RAIF per conto di RiverRock Minibond Fund, con sottoscrizione da effettuarsi entro il termine ultimo del 28 aprile 2025, per un importo massimo di Euro 140.000,00 (centoquarantamila/00), mediante emissione di massime n. 6.363.636 azioni ordinarie (corrispondenti, all'esito del raggruppamento azionario nel rapporto 1:500 deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data 9 settembre 2024, a massime n. 12.727 nuove azioni ordinarie), aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, ad un prezzo di emissione pari a Euro 0,022 per ciascuna azione ordinaria "Bestbe Holding S.p.A." (corrispondente, all'esito del raggruppamento azionario nel rapporto 1:500 deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data 9 settembre 2024, ad Euro 11,00 per ciascuna nuova azione ordinaria), di cui euro 0,00271 da imputare a capitale (corrispondente, ad esito del riferito raggruppamento azionario ad Euro 1,355 per ciascuna azione ordinaria) ed euro 0,01929 a sovrapprezzo (corrispondente, all'esito del riferito raggruppamento azionario, ad Euro 9,645 per ciascuna nuova azione ordinaria), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 2441 cod. civ.</p> <p>L'Assemblea Straordinaria in data 30 novembre 2023 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del codice</p>	<p>d) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle a cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto; tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del D. Lgs. 2 marzo 2023 n. 19;</p> <p>e) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.</p> <p>Nelle ipotesi di cui alle lettere (c) e (d) del comma precedente, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.</p> <p>È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente, in tutto o in parte, alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita, rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata, con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa di ventiquattro mesi dalla data della nuova iscrizione nell'Elenco Speciale.</p> <p>La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.</p> <p>Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.</p> <p>Il consiglio di amministrazione, in data 30.06.2022, in esecuzione parziale della delega conferita al medesimo ai sensi dell'art. 2443 del codice civile dall'Assemblea Straordinaria del 6 settembre 2019, ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale in via riservata e inscindibile in favore di RiverRock Master Fund VI S.C.A., SICAV-RAIF per conto di RiverRock Minibond Fund, con sottoscrizione da effettuarsi entro il termine ultimo del 28 aprile 2025, per un importo massimo di Euro 140.000,00 (centoquarantamila/00), mediante emissione di massime n. 6.363.636 azioni ordinarie (corrispondenti, all'esito del raggruppamento azionario nel rapporto 1:500 deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data 9 settembre 2024, a massime n. 12.727 nuove azioni ordinarie), aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, ad un prezzo di emissione pari a Euro 0,022 per ciascuna azione ordinaria "Bestbe Holding S.p.A." (corrispondente, all'esito del raggruppamento azionario nel rapporto 1:500 deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data 9 settembre 2024, ad Euro 11,00 per ciascuna nuova azione ordinaria), di cui euro 0,00271 da imputare a capitale (corrispondente, ad esito del riferito raggruppamento azionario ad Euro 1,355 per ciascuna azione ordinaria) ed euro 0,01929 a sovrapprezzo (corrispondente, all'esito del riferito raggruppamento azionario, ad Euro 9,645 per ciascuna nuova azione ordinaria), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 2441 cod. civ.</p> <p>L'Assemblea Straordinaria in data 30 novembre 2023 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del codice</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>civile la delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, in una o più volte entro cinque anni dalla data della deliberazione stessa, per l'importo massimo di euro 35.000.000 (trentacinquemilioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, c.c., in quanto da effettuarsi mediante conferimenti di beni in natura (con facoltà di avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 2343-ter c.c.) e/o a favore di soggetti individuati dall'organo amministrativo nell'ambito di partner commerciali e/o finanziari e/o strategici e/o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e/o investitori istituzionali, nazionali e/o internazionali tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, c.c. (si veda la deliberazione di aumento di capitale assunta dall'Assemblea Straordinaria in data 30 novembre 2023 di cui al verbale in data 13 dicembre 2023 rep. n. 75.976 notaio Zabban, come successivamente modificata con le deliberazioni assunte dall'Assemblea Straordinaria in data 22 ottobre 2024).</p> <p>L'Assemblea Straordinaria della Società, in data 15 Gennaio 2024, ha deliberato, inter alia:</p> <p>(i) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, la delega per l'emissione, entro 60 (sessanta) mesi dalla deliberazione assembleare di delega, di uno o più prestiti obbligazionari convertibili in azioni Bestbe Holding cum warrant di importo complessivo pari a massimi Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero) (il "Prestito Obbligazionario") composti da obbligazioni ("Obbligazioni"), da emettere in una o più tranches, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in quanto destinate ad uno o più Investitori qualificati da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, approvandone altresì i termini e le condizioni come riassunti nella Relazione Illustrativa;</p> <p>(ii) di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega per aumentare il capitale sociale, entro 60 (sessanta) mesi dalla deliberazione assembleare di delega, ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per un importo massimo pari a complessivi Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), incluso eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie a servizio della conversione del Prestito Obbligazionario, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Bestbe Holding in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere a fronte della conversione di ciascuna obbligazione sarà determinato di volta in volta, in base al seguente criterio: il numero di azioni che ciascuna Obbligazione darà diritto ad emettere in sede di conversione sarà pari al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna Obbligazione e il più basso "VWAP" delle azioni Bestbe Holding, scontato, rilevato nel corso di un periodo di negoziazione di giorni consecutivi precedenti la data di conversione, fermo restando che: per "VWAP" si intende il prezzo medio ponderato per volume come pubblicato da Bloomberg LP, quale benchmark di negoziazione, calcolato dividendo il valore totale scambiato (somma dei prezzi moltiplicati per le dimensioni commerciali) per il volume totale (somma delle dimensioni degli scambi), tenendo conto di ogni transazione qualificata; e che, a seconda dei codici di condizione della transazione e dei codici di condizione inclusi nel calcolo VWAP definito da Bloomberg, una transazione può o non può essere considerata qualificante e i valori storici possono anche essere adattati al ricevimento di scambi qualificati. La misura dello sconto e la durata del periodo di negoziazione saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della delega;</p> <p>(iii) di stabilire fin d'ora che, a fronte di ciascuna azione emessa in caso di conversione delle Obbligazioni, il capitale sociale sarà aumentato di un</p>	<p>civile la delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, in una o più volte entro cinque anni dalla data della deliberazione stessa, per l'importo massimo di euro 35.000.000 (trentacinquemilioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, c.c., in quanto da effettuarsi mediante conferimenti di beni in natura (con facoltà di avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 2343-ter c.c.) e/o a favore di soggetti individuati dall'organo amministrativo nell'ambito di partner commerciali e/o finanziari e/o strategici e/o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e/o investitori istituzionali, nazionali e/o internazionali tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, c.c. (si veda la deliberazione di aumento di capitale assunta dall'Assemblea Straordinaria in data 30 novembre 2023 di cui al verbale in data 13 dicembre 2023 rep. n. 75.976 notaio Zabban, come successivamente modificata con le deliberazioni assunte dall'Assemblea Straordinaria in data 22 ottobre 2024).</p> <p>L'Assemblea Straordinaria della Società, in data 15 Gennaio 2024, ha deliberato, inter alia:</p> <p>(i) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, la delega per l'emissione, entro 60 (sessanta) mesi dalla deliberazione assembleare di delega, di uno o più prestiti obbligazionari convertibili in azioni Bestbe Holding cum warrant di importo complessivo pari a massimi Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero) (il "Prestito Obbligazionario") composti da obbligazioni ("Obbligazioni"), da emettere in una o più tranches, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in quanto destinate ad uno o più Investitori qualificati da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, approvandone altresì i termini e le condizioni come riassunti nella Relazione Illustrativa;</p> <p>(ii) di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega per aumentare il capitale sociale, entro 60 (sessanta) mesi dalla deliberazione assembleare di delega, ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per un importo massimo pari a complessivi Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), incluso eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie a servizio della conversione del Prestito Obbligazionario, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Bestbe Holding in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere a fronte della conversione di ciascuna obbligazione sarà determinato di volta in volta, in base al seguente criterio: il numero di azioni che ciascuna Obbligazione darà diritto ad emettere in sede di conversione sarà pari al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna Obbligazione e il più basso "VWAP" delle azioni Bestbe Holding, scontato, rilevato nel corso di un periodo di negoziazione di giorni consecutivi precedenti la data di conversione, fermo restando che: per "VWAP" si intende il prezzo medio ponderato per volume come pubblicato da Bloomberg LP, quale benchmark di negoziazione, calcolato dividendo il valore totale scambiato (somma dei prezzi moltiplicati per le dimensioni commerciali) per il volume totale (somma delle dimensioni degli scambi), tenendo conto di ogni transazione qualificata; e che, a seconda dei codici di condizione della transazione e dei codici di condizione inclusi nel calcolo VWAP definito da Bloomberg, una transazione può o non può essere considerata qualificante e i valori storici possono anche essere adattati al ricevimento di scambi qualificati. La misura dello sconto e la durata del periodo di negoziazione saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della delega;</p> <p>(iii) di stabilire fin d'ora che, a fronte di ciascuna azione emessa in caso di conversione delle Obbligazioni, il capitale sociale sarà aumentato di un</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>importo pari a Euro 0,01 con imputazione del supero a sovrapprezzo, ovvero, se inferiore, di un importo pari al Prezzo di Conversione, come definito nella Relazione dell'Organo Amministrativo presentata all'assemblea ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, del codice civile, in tal caso non dandosi luogo ad applicazione di sovrapprezzo;</p> <p>(iv) di conferire al Consiglio di Amministrazione delega per emettere, entro 60 (sessanta) mesi dalla deliberazione assembleare di delega, warrant ("Warrant"), da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori delle Obbligazioni, i quali attribuiranno il diritto di sottoscrivere nuove azioni ordinarie Bestbe Holding, di compendio dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei Warrant, in rapporto di n. 1 nuova azione Bestbe Holding ogni n. 1 Warrant esercitato, a un prezzo ("Prezzo di Esercizio dei Warrant"), stabilito di volta in volta per tutti i Warrant emessi contestualmente a ciascuna tranche delle Obbligazioni, in misura pari (i) al valore del VWAP (come sopra definito) medio delle azioni Bestbe Holding rilevato in un periodo di negoziazione di giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazioni, aumentato di un valore percentuale, ovvero, a discrezione del Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della delega, (ii) al valore più basso del "VWAP" rilevato in un periodo di negoziazione di giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazioni, aumentato di un valore percentuale. La durata del periodo di negoziazione e l'incremento percentuale saranno entrambi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della delega;</p> <p>(v) di conferire delega al Consiglio di Amministrazione per aumentare, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, entro 60 (sessanta) mesi dalla deliberazione assembleare di delega, il capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in una o più volte a servizio dell'esercizio dei Warrant, per un importo massimo pari a Euro 5.000.000,00, incluso eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Bestbe Holding in circolazione alla data di emissione, in rapporto di n. 1 nuova azione Bestbe Holding ogni n. 1 Warrant esercitato, al Prezzo di Esercizio dei Warrant come sopra individuato, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei Warrant, entro il termine ultimo di sottoscrizione fissato alla scadenza del sessantesimo mese a decorrere dalla data di emissione di ciascun Warrant, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di azioni pari alle sottoscrizioni raccolte;</p> <p>(vi) di stabilire fin d'ora che, a fronte di ciascuna azione emessa in caso di esercizio dei Warrant, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari a euro 0,01 con imputazione del supero a sovrapprezzo, ovvero, se inferiore, di un importo pari al Prezzo di Esercizio dei Warrant, come definito nella Relazione dell'Organo Amministrativo presentata all'assemblea ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, del codice civile, in tal caso non dandosi luogo ad applicazione di sovrapprezzo.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 febbraio 2024 - in esercizio della delega conferita dall'assemblea straordinaria della Società in data 15 gennaio 2024 - ha tra l'altro deliberato:</p> <p>1) di approvare l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società cum warrant ai sensi dell'articolo 2420-bis, comma 1, cod. civ., con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., riservato alla sottoscrizione da parte dell'investitore qualificato Alpha Blue Ocean Ltd. o della sua controllata Global Corporate Finance Opportunities 23, parimenti investitore</p>	<p>importo pari a Euro 0,01 con imputazione del supero a sovrapprezzo, ovvero, se inferiore, di un importo pari al Prezzo di Conversione, come definito nella Relazione dell'Organo Amministrativo presentata all'assemblea ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, del codice civile, in tal caso non dandosi luogo ad applicazione di sovrapprezzo;</p> <p>(iv) di conferire al Consiglio di Amministrazione delega per emettere, entro 60 (sessanta) mesi dalla deliberazione assembleare di delega, warrant ("Warrant"), da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori delle Obbligazioni, i quali attribuiranno il diritto di sottoscrivere nuove azioni ordinarie Bestbe Holding, di compendio dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei Warrant, in rapporto di n. 1 nuova azione Bestbe Holding ogni n. 1 Warrant esercitato, a un prezzo ("Prezzo di Esercizio dei Warrant"), stabilito di volta in volta per tutti i Warrant emessi contestualmente a ciascuna tranche delle Obbligazioni, in misura pari (i) al valore del VWAP (come sopra definito) medio delle azioni Bestbe Holding rilevato in un periodo di negoziazione di giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazioni, aumentato di un valore percentuale, ovvero, a discrezione del Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della delega, (ii) al valore più basso del "VWAP" rilevato in un periodo di negoziazione di giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazioni, aumentato di un valore percentuale. La durata del periodo di negoziazione e l'incremento percentuale saranno entrambi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della delega;</p> <p>(v) di conferire delega al Consiglio di Amministrazione per aumentare, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, entro 60 (sessanta) mesi dalla deliberazione assembleare di delega, il capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in una o più volte a servizio dell'esercizio dei Warrant, per un importo massimo pari a Euro 5.000.000,00, incluso eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Bestbe Holding in circolazione alla data di emissione, in rapporto di n. 1 nuova azione Bestbe Holding ogni n. 1 Warrant esercitato, al Prezzo di Esercizio dei Warrant come sopra individuato, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei Warrant, entro il termine ultimo di sottoscrizione fissato alla scadenza del sessantesimo mese a decorrere dalla data di emissione di ciascun Warrant, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di azioni pari alle sottoscrizioni raccolte;</p> <p>(vi) di stabilire fin d'ora che, a fronte di ciascuna azione emessa in caso di esercizio dei Warrant, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari a euro 0,01 con imputazione del supero a sovrapprezzo, ovvero, se inferiore, di un importo pari al Prezzo di Esercizio dei Warrant, come definito nella Relazione dell'Organo Amministrativo presentata all'assemblea ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, del codice civile, in tal caso non dandosi luogo ad applicazione di sovrapprezzo.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 febbraio 2024 - in esercizio della delega conferita dall'assemblea straordinaria della Società in data 15 gennaio 2024 - ha tra l'altro deliberato:</p> <p>1) di approvare l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società cum warrant ai sensi dell'articolo 2420-bis, comma 1, cod. civ., con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., riservato alla sottoscrizione da parte dell'investitore qualificato Alpha Blue Ocean Ltd. o della sua controllata Global Corporate Finance Opportunities 23, parimenti investitore</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>qualificato, di importo massimo di Euro 6.300.000,00 (seimilionitrecentomila virgola zero zero), suddiviso in più tranche, approvandone altresì i termini e le condizioni come descritti nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, così approvando, in particolare, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le massime n. 1.260 (milleduecentosessanta) obbligazioni avranno un valore nominale di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) cadauna e saranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo pari al loro valore nominale;</li> <li>- il termine finale di sottoscrizione delle obbligazioni è fissato al 17 ottobre 2028, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, il prestito obbligazionario non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di obbligazioni pari alle sottoscrizioni raccolte e a far data dalle medesime;</li> </ul> <p>2) di aumentare il capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio del prestito obbligazionario convertibile di cui alla precedente delibera, per un importo massimo di Euro 6.300.000,00 (seimilionitrecentomila virgola zero zero), incluso eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, ai termini e condizioni riportati nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, stabilendo, in particolare, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il numero delle azioni da emettere a fronte della conversione di ciascuna obbligazione sarà determinato di volta in volta in base al seguente criterio: il numero di azioni che ciascuna Obbligazione darà diritto ad emettere in sede di conversione sarà pari al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna Obbligazione e il 92% del più basso VWAP delle azioni Bestbe Holding, rilevato nel corso di un periodo di negoziazione di n. 15 giorni consecutivi precedenti la data di conversione, fermo restando che qualsiasi giorno di negoziazione durante il quale l'Investitore abbia venduto più del 25% del volume totale delle azioni scambiate in quel giorno di negoziazione non sarà considerato nella determinazione del Prezzo di Conversione;</li> <li>- a fronte di ciascuna azione emessa in caso di conversione delle Obbligazioni, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari a Euro 0,01 con imputazione del supero a sovrapprezzo, ovvero, se inferiore, di un importo pari al Prezzo di Conversione, come definito nella Relazione dell'Organo Amministrativo, in tal caso non dandosi luogo ad applicazione di sovrapprezzo, fatto salvo il rispetto dell'espressione del capitale sociale con non più di due decimali;</li> <li>- il numero delle azioni da emettere in sede di conversione, ove risultasse espresso con decimali, sarà arrotondato per difetto all'unità inferiore intera;</li> <li>- il termine finale di sottoscrizione è fissato al 17 aprile 2030, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di azioni pari alle sottoscrizioni raccolte e a far data dalle medesime;</li> </ul> <p>3) di approvare l'emissione di Warrants da abbinarsi alle tranche di obbligazioni convertibili rivenienti dal predetto Prestito Obbligazionario Convertibile come sopra offerto in sottoscrizione, ad eccezione delle n. 60 obbligazioni che potranno essere emesse in occasione della prima tranche a compensazione della Commitment Fee, che saranno prive di Warrants, approvandone altresì i termini e le condizioni come descritti nella</p>	<p>qualificato, di importo massimo di Euro <del>6.300.000,00</del> <b>925.000,00</b> (<del>seimilionitrecentomila virgola zero zero</del>) <b>(novecentocinquemila virgola zero zero)</b> (come modificato dal Consiglio di Amministrazione del 27 dicembre 2024), suddiviso in più tranche, approvandone altresì i termini e le condizioni come descritti nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, così approvando, in particolare, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le massime n. <del>1.260 (milleduecentosessanta)</del> <b>185 (centottantacinque)</b> obbligazioni avranno un valore nominale di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) cadauna e saranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo pari al loro valore nominale;</li> <li>- il termine finale di sottoscrizione delle obbligazioni è fissato al 17 ottobre 2028, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, il prestito obbligazionario non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di obbligazioni pari alle sottoscrizioni raccolte e a far data dalle medesime;</li> </ul> <p>2) di aumentare il capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio del prestito obbligazionario convertibile di cui alla precedente delibera, per un importo massimo di Euro <del>6.300.000,00</del> <b>(seimilionitrecentomila virgola zero zero) 925.000,00</b> (novecentocinquemila virgola zero zero) (come modificato dal Consiglio di Amministrazione del 27 dicembre 2024), incluso eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, ai termini e condizioni riportati nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, stabilendo, in particolare, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il numero delle azioni da emettere a fronte della conversione di ciascuna obbligazione sarà determinato di volta in volta in base al seguente criterio: il numero di azioni che ciascuna Obbligazione darà diritto ad emettere in sede di conversione sarà pari al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna Obbligazione e il 92% del più basso VWAP delle azioni Bestbe Holding, rilevato nel corso di un periodo di negoziazione di n. 15 giorni consecutivi precedenti la data di conversione, fermo restando che qualsiasi giorno di negoziazione durante il quale l'Investitore abbia venduto più del 25% del volume totale delle azioni scambiate in quel giorno di negoziazione non sarà considerato nella determinazione del Prezzo di Conversione;</li> <li>- a fronte di ciascuna azione emessa in caso di conversione delle Obbligazioni, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari a Euro 0,01 con imputazione del supero a sovrapprezzo, ovvero, se inferiore, di un importo pari al Prezzo di Conversione, come definito nella Relazione dell'Organo Amministrativo, in tal caso non dandosi luogo ad applicazione di sovrapprezzo, fatto salvo il rispetto dell'espressione del capitale sociale con non più di due decimali;</li> <li>- il numero delle azioni da emettere in sede di conversione, ove risultasse espresso con decimali, sarà arrotondato per difetto all'unità inferiore intera;</li> <li>- il termine finale di sottoscrizione è fissato al 17 aprile 2030, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di azioni pari alle sottoscrizioni raccolte e a far data dalle medesime;</li> </ul> <p>3) di approvare l'emissione di Warrants da abbinarsi alle tranche di obbligazioni convertibili rivenienti dal predetto Prestito Obbligazionario Convertibile come sopra offerto in sottoscrizione, ad eccezione delle n. 60</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, così approvando, in particolare, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il numero dei warrant da emettere sarà pari al risultato della divisione fra il 50% del valore nominale di ciascuna Obbligazione diversa dalle n. 60 obbligazioni eventualmente emesse a compensazione della Commitment Fee e il "VWAP" minimo delle azioni Bestbe Holding rilevato nel periodo di negoziazione di n. 10 giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazioni, aumentato del 20%;</li> <li>- ciascun Warrant potrà essere esercitato nel termine di sessanta mesi dalla data di emissione del Warrant stesso;</li> <li>- il numero dei Warrant da emettere, ove risultasse espresso con decimali, sarà arrotondato per difetto all'unità inferiore intera;</li> </ul> <p>4) di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, Cod. civ., a servizio dell'esercizio dei Warrants per un importo massimo di Euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero), incluso eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, ai termini e condizioni riportati nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, stabilendo, in particolare, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il rapporto di esercizio dei Warrant in azioni di compendio è determinato in n. 1 nuova azione Bestbe Holding ogni n. 1 Warrant esercitato (con la precisazione che, per effetto del raggruppamento azionario nel rapporto 1:500 deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data 9 settembre 2024, con riferimento ai Warrant in circolazione prima dell'esecuzione del riferito raggruppamento azionario, occorreranno n. 500 Warrant per sottoscrivere una nuova azione Bestbe Holding post raggruppamento);</li> <li>- il prezzo di esercizio dei Warrant è pari al VWAP minimo delle azioni Bestbe Holding rilevato nel periodo di negoziazione di n. 10 giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazioni, aumentato del 20%;</li> <li>- a fronte di ciascuna azione emessa in caso di esercizio dei Warrant, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari a euro 0,01 con imputazione del supero a sovrapprezzo, ovvero, se inferiore, di un importo pari al Prezzo di Esercizio dei Warrant, come definito nella Relazione dell'Organo Amministrativo, in tal caso non dandosi luogo ad applicazione di sovrapprezzo, fatto salvo il rispetto dell'espressione del capitale sociale con non più di due decimali;</li> <li>- il termine finale di sottoscrizione è fissato al 17 ottobre 2033, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di azioni pari alle sottoscrizioni raccolte e a far data dalle medesime.</li> </ul>	<p>obbligazioni che potranno essere emesse in occasione della prima tranche a compensazione della Commitment Fee, che saranno prive di Warrants, approvandone altresì i termini e le condizioni come descritti nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, così approvando, in particolare, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il numero dei warrant da emettere sarà pari al risultato della divisione fra il 50% del valore nominale di ciascuna Obbligazione diversa dalle n. 60 obbligazioni eventualmente emesse a compensazione della Commitment Fee e il "VWAP" minimo delle azioni Bestbe Holding rilevato nel periodo di negoziazione di n. 10 giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazioni, aumentato del 20%;</li> <li>- ciascun Warrant potrà essere esercitato nel termine di sessanta mesi dalla data di emissione del Warrant stesso;</li> <li>- il numero dei Warrant da emettere, ove risultasse espresso con decimali, sarà arrotondato per difetto all'unità inferiore intera;</li> </ul> <p>4) di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, Cod. civ., a servizio dell'esercizio dei Warrants per un importo massimo di Euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero), incluso eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, ai termini e condizioni riportati nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, stabilendo, in particolare, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il rapporto di esercizio dei Warrant in azioni di compendio è determinato in n. 1 nuova azione Bestbe Holding ogni n. 1 Warrant esercitato (con la precisazione che, per effetto del raggruppamento azionario nel rapporto 1:500 deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data 9 settembre 2024, con riferimento ai Warrant in circolazione prima dell'esecuzione del riferito raggruppamento azionario, occorreranno n. 500 Warrant per sottoscrivere una nuova azione Bestbe Holding post raggruppamento);</li> <li>- il prezzo di esercizio dei Warrant è pari al VWAP minimo delle azioni Bestbe Holding rilevato nel periodo di negoziazione di n. 10 giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazioni, aumentato del 20%;</li> <li>- a fronte di ciascuna azione emessa in caso di esercizio dei Warrant, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari a euro 0,01 con imputazione del supero a sovrapprezzo, ovvero, se inferiore, di un importo pari al Prezzo di Esercizio dei Warrant, come definito nella Relazione dell'Organo Amministrativo, in tal caso non dandosi luogo ad applicazione di sovrapprezzo, fatto salvo il rispetto dell'espressione del capitale sociale con non più di due decimali;</li> <li>- il termine finale di sottoscrizione è fissato al 17 ottobre 2033, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di azioni pari alle sottoscrizioni raccolte e a far data dalle medesime.</li> </ul> <p><b>Il Consiglio di Amministrazione della Società in data 27 dicembre 2024 - in esercizio della delega conferita dall'assemblea straordinaria della Società in data 15 gennaio 2024 - ha tra l'altro deliberato di aumentare il capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., fino ad un importo massimo di Euro 6.300.000,00 (seimilionitrecentomila virgola zero zero), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di</b></p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
	<p>azioni ordinarie della Società aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertendo di importo massimo pari ad Euro 6.300.000,00 (seimilioneitrecentomila virgola zero zero), suddiviso in più <i>tranches</i>, stabilendo, in particolare, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il numero delle azioni da emettere a fronte della conversione di ciascuna obbligazione sarà determinato di volta in volta in base al rapporto di conversione previsto nel regolamento di detto prestito;</li> <li>- a fronte di ciascuna azione emessa in caso di conversione delle obbligazioni, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari a Euro 0,01 con imputazione del supero a sovrapprezzo, ovvero, se inferiore, di un importo pari al prezzo di conversione, come definito nel regolamento di detto prestito, in tal caso non dandosi luogo ad applicazione di sovrapprezzo;</li> <li>- il numero delle azioni da emettere in sede di conversione, ove risultasse espresso con decimali, sarà arrotondato per difetto all'unità inferiore intera;</li> <li>- il termine finale di sottoscrizione è fissato al 30 giugno 2031, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di azioni pari alle sottoscrizioni raccolte e a far data dalle medesime, dotando l'aumento di efficacia progressiva per <i>tranches</i>.</li> </ul>

Il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene che le modifiche statutarie sopra illustrate non configurino alcun diritto di recesso in capo agli Azionisti di BBH.

## 11. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Consiglieri,

in considerazione di quanto in precedenza esposto, si propone di assumere le seguenti deliberazioni:

*“Il Consiglio di Amministrazione di Bestbe Holding S.p.A.,*

- *in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter e 2443 del codice civile conferita dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 15 gennaio 2024;*
- *preso atto dei principali termini e condizioni del prestito obbligazionario convertendo, come illustrati nella Relazione del Consiglio di Amministrazione e nell'allegato regolamento delle obbligazioni;*
- *preso atto del parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni a servizio della conversione delle obbligazioni redatto dalla Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A.;*
- *riconosciuto l'interesse della Società, ai sensi del quinto comma dell'art. 2441 del codice civile, per le ragioni illustrate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;*

### DELIBERA

- 1) *di modificare le deliberazioni di emissione di obbligazioni convertibili e del connesso aumento di capitale assunte dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 febbraio 2024 (di cui al verbale del 29 febbraio 2024 rep. n. 76111 racc. n. 16154 notaio Zabban) in esercizio della delega ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile conferita dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 15 gennaio 2024, riducendo ad Euro 925.000,00*

*(novecentoventicinquemila virgola zero zero) l'importo massimo (i) del prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società cum warrant ai sensi dell'articolo 2420-bis, comma 1, cod. civ., con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., riservato alla sottoscrizione da parte dell'investitore qualificato Alpha Blue Ocean Ltd. o della sua controllata Global Corporate Finance Opportunities 23, per massime 185 (centottantacinque) obbligazioni convertibili del valore nominale di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero), nonché (ii) del corrispondente aumento di capitale di compendio della conversione delle obbligazioni;*

- 2) *di approvare l'emissione di un prestito obbligazionario convertendo in azioni della società Bestbe Holding S.p.A. di un importo massimo complessivo pari ad Euro 6.300.000,00 (seimilioneitrecentomila virgola zero zero), da emettere in più tranches, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del quinto comma dell'art. 2441 del codice civile, in quanto destinato ad investitori qualificati ai sensi dell'art. 2, par. 1, lett. (e) del Regolamento UE 1129/2017, avente le caratteristiche di seguito riportate:*

*AMMONTARE COMPLESSIVO: uno o più prestiti, per un ammontare complessivo di Euro 6.300.000,00 (seimilioneitrecentomila virgola zero zero), articolati in più emissioni o tranches;*

*VALUTA: prestiti denominati in Euro;*

*FORMA: prestiti rappresentati da titoli obbligazionari cartolari, zero coupon, nominativi;*

*VALORE NOMINALE DELLE OBBLIGAZIONI: Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) per obbligazione convertenda;*

*DESTINATARIO: prestiti collocati esclusivamente a soggetti affiliati a Tenet o a terzi diversi da un affiliato che possano essere considerati investitori qualificati;*

*QUOTAZIONE: prestiti non destinati alla quotazione;*

*DURATA COMPLESSIVA DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO: 36 mesi, prorogabili a 60 mesi su richiesta dell'Emittente;*

*PREZZO DI EMISSIONE: 100% (cento per cento) del valore nominale;*

*DURATA DELLE OBBLIGAZIONI: 18 mesi dalla data di emissione;*

*PREZZO DI CONVERSIONE: pari al 92% del più basso "Daily VWAP" delle azioni ordinarie della Società registrato nel corso del "Pricing Period" corrispondente ai 10 giorni di mercato aperto precedenti la data in cui la Società riceve la richiesta di conversione delle obbligazioni da parte dell'obbligazionista. Se il Daily VWAP più basso all'interno del "Pricing Period" è rappresentato da una giornata di negoziazione in cui l'Investitore e/o l'obbligazionista abbia negoziato più del 25% del volume giornaliero del titolo BBH, verrà preso in considerazione il secondo Daily VWAP più basso. Il "Daily VWAP" corrisponde, per ciascun giorno di negoziazione, al prezzo medio ponderato per volume come pubblicato da Bloomberg LP, quale benchmark di negoziazione, calcolato dividendo il valore totale scambiato (somma dei prezzi moltiplicati per le dimensioni commerciali) per il volume totale (somma delle dimensioni degli scambi), tenendo conto di ogni transazione qualificante effettuata sulle azioni BBH sul mercato Euronext Milan (a seconda dei codici di condizione della transazione e dei codici di condizione inclusi nel calcolo VWAP definito da Bloomberg, una transazione può o non può essere considerata qualificante e i valori storici possono anche essere adattati al ricevimento di scambi qualificati);*

*RAPPORTO DI CONVERSIONE: pari al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna Obbligazione e il prezzo di conversione, con arrotondamento per difetto all'unità inferiore intera;*

*SAGGIO DEGLI INTERESSI: titoli non produttivi di interessi;*

*LEGGE APPLICABILE: prestiti regolati dalla legge italiana;*

- 3) *di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del quinto comma dell'articolo 2441 del codice civile, fino ad un massimo di Euro 6.300.000,00 (seimilionitrecentomila virgola zero zero), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie della Società a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertendo, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere sarà, di volta in volta, fissato in base al rapporto di conversione previsto nel regolamento del detto prestito, fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 30 giugno 2031 e che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato interamente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte e a far data dalle medesime, dotando l'aumento di efficacia progressiva per tranches;*
- 4) *di prevedere che, a fronte di ciascuna nuova azione emessa in caso di conversione delle obbligazioni convertende, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari a Euro 0,01 con imputazione del supero a sovrapprezzo, ovvero, se inferiore, di un importo pari al prezzo di conversione, in tal caso non dandosi luogo ad applicazione di sovrapprezzo;*
- 5) *di approvare il regolamento del deliberato prestito obbligazionario convertendo, contenente la disciplina delle obbligazioni convertende, nel testo che viene allegato al verbale della presente riunione consiliare;*
- 6) *di modificare l'art. 5 dello statuto sociale secondo il testo illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione nonché riportato nel testo di statuto che viene allegato al verbale della presente riunione consiliare;*
- 7) *di conferire al Presidente e a ciascun Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, tutti i poteri (nessuno escluso) al fine di porre in essere tutto quanto necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che precedono, con riferimento alla emissione di titoli obbligazionari convertendi e, in particolare, a:*
  - (i) stabilire la data di emissione ed emettere i titoli obbligazionari convertendi;*
  - (ii) perfezionare la sottoscrizione delle obbligazioni, stipulando ogni negozio o accordo a ciò connesso e funzionale;*
  - (iii) ove necessario, predisporre, modificare e presentare, alle competenti Autorità, ogni domanda, istanza o documento eventualmente opportuno o richiesto;*
  - (iv) dare attuazione ed esecuzione all'aumento di capitale di volta in volta conseguente alla conversione delle obbligazioni e adempiere alle formalità necessarie per procedere all'ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione sui mercati regolamentati, ivi compreso il potere di predisporre e presentare ogni documento richiesto, necessario o anche solo opportuno, e presentare alle competenti Autorità ogni domanda, istanza o documento allo scopo richiesti, necessari o anche solo opportuni;*
  - (v) apportare al testo delle deliberazioni adottate e ai documenti e regolamenti approvati ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione nel registro delle imprese;*
  - (vi) provvedere alle pubblicazioni e comunicazioni richieste ai sensi di legge e di regolamento e in genere compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, compreso l'incarico di depositare presso il competente registro delle imprese lo statuto sociale aggiornato.*

Milano, 27 dicembre 2024

**Per il Consiglio di Amministrazione**



Il Presidente  
Dott. Gabriele Minio

ALLEGATO

**REGOLAMENTO CONTENENTE LE CARATTERISTICHE DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTENDE BESTBE HOLDING S.p.A.**

(VERSIONE IN LINGUA INGLESE SEGUITA DA UNA TRADUZIONE DI CORTESIA IN LINGUA ITALIANA)

CHARACTERISTICS OF THE NOTES

1. Form

*The Notes shall be issued in a materialized form and shall be registered by the Issuer on the bondholder registry within a maximum of 3 (three) Business Days from the Subscription Date.*

2. Enjoyment

*The Notes are issued with full rights of enjoyment as from the Subscription Date.*

3. Assignment, transfer and absence of admission to trading of the Notes

- 3.1. *The Notes may be assigned or transferred without the prior consent of the Issuer, to any entity which is not registered under the laws of the United States of America, Australia, Canada, Japan, or any other jurisdiction in which the circulation of the Notes would be restricted or would require the publication of an information memorandum/offering circular, or would be subject to any other type of permission and/or authorization from any competent authority. In any event the circulation of the Notes shall be permitted to Affiliates or to third party other than an Affiliate that may be considered qualified investors pursuant to article 2 (1) (e) of EU Regulation n. 2017/1129 and, for the effect, to subjects identified pursuant to the combined provisions of the article 34-ter, paragraph 1, let. b) of the Regulation adopted by CONSOB with Resolution no. 11971 on 14<sup>th</sup> May 1999, as amended, and article 35, paragraph 1, let. d) of the Regulation adopted by CONSOB with Resolution no. 20307 on 15<sup>th</sup> February 2018, as amended, and other subjects in the EEA, excluding Italy, who are qualified investors pursuant to Article 2(1)(e) of EU Regulation no. 2017/1129, with the exclusion of institutional investors from Australia, Canada, Japan and the United States of America and any other foreign country in which the circulation of the Notes would be restricted or would require the publication of an information memorandum/offering circular, or would be subject to any other type of permission and/or authorization from any competent authority.*
- 3.2. *Any transferee that becomes a Note Holder, by whatever means and for whatever reason, shall have the benefit of, and be subject to, all of the rights and obligations arising under this Agreement.*
- 3.3. *The Notes will not be admitted to trading on any financial market.*

4. Maturity

*Each Note shall have a maturity of eighteen (18) months as from its Closing Date (the "Maturity Date").*

5. Nominal Value

*Each Note shall have a nominal value of EUR 2,500.*

6. Interest

*The Notes shall accrue no interest.*

7. Redemption

- 1.1. *The Issuer shall have right to voluntarily early redeem any Note at a price of 105% of the Notes Par Value.*
- 1.2. *If Notes have not been converted by the Note Holder prior to their Maturity Date, (i) the Issuer shall not redeem in cash the outstanding principal amount under the Notes on the Maturity Date and (ii) the Investor shall convert all outstanding Notes on the Maturity Date unless the Investor has exercised the Investor Put Option before the 10 days preceding Maturity Date, unless the Investor has exercised the Investor Put Option at least 60 days before the Maturity Date.*

- 1.3. *Notwithstanding the above, at the Note Holder's discretion, the Issuer is required to early redeem in cash all or any Notes held by the applicable Note Holder as provided by the Investor Put Option clause of the Agreement.*
- 1.4. *In the event of redemption in cash, (be it for clause 7.1. or 7.3) the Issuer shall pay to each Note Holder the requested amount, in accordance with Paragraph 8.4 of this Schedule 3. The Notes which are subject to the request of redemption in cash shall remain outstanding and in full force until the payment has been received by the Note Holder.*

## 2. Conversion: Termination of Conversion Rights

### 2.1. Conversion of the Notes into Shares of the Issuer; Conversion Period

*Unless it has terminated its conversion rights pursuant to Paragraph 8.6 of this Schedule 3, each Note Holder shall have the right at any time as of the Subscription Date and the Maturity Date (the "**Conversion Period**"), to convert all or any of the Notes into new listed and freely tradable Shares, and to determine the number of Notes to be converted, and the corresponding aggregate principal amount so converted (the "**Conversion Amount**").*

*The Issuer shall, upon reception of a Conversion Notice by the Note Holder, as set forth in the Schedule 4, deliver listed and freely tradable Shares to the Note Holder except where any unlisted Shares resulting from the conversions are exchanged with listed Shares made available by the Issuer and/or its Affiliates.*

*Each Note Holder is allowed to make multiple conversions of Notes as long as it stays within the outstanding Principal Amount.*

### 2.2. Conversion Date; Notice

*Each Note holder may convert all or any of its Notes on any Trading Day of its choice during the Conversion Period, effective at the date of receipt by the Issuer of a Conversion Notice in accordance with Paragraph 8.1 of this Schedule 3 (the "**Conversion Date**").*

*On each chosen Conversion Date, each Note Holder shall convert all or part of its Notes by giving Notice to the Issuer (the "**Conversion Notice**"), using the form attached in Schedule 4 and specifying a number of Notes to be converted and the corresponding Conversion Amount in accordance with Paragraph 8.1 of this Schedule 3.*

*The Shares upon conversion shall be issued by the Issuer through Montetitoli in a dematerialized and registered form and shall be transferred on the Issuer's behalf by the Agent to the Investor's custodian account held with a financial institution participating to the centralized deposit system managed by Montetitoli whose details shall be set out in the Conversion Notice, within 48 hours of the delivery of the Conversion Notice by the Investor to the Issuer, excluding non-Trading Days. The Shares shall be listed and freely tradable on the same date of the issuance except where any unlisted Shares resulting from the conversions are exchanged with listed Shares made available by the Issuer and/or its Affiliates. The listed Shares shall be made in any case available to the Note Holder within 48 hours from the delivery of the Conversion Notice.*

### 2.3. Conversion Ratio

*The number of Shares issued by the Issuer to the relevant Note Holder upon conversion of one or several Notes in accordance with Paragraph 8.1 of this Schedule 3 will be calculated as the Conversion Amount divided by the Conversion Price.*

*If the issuance of new Shares would result in the issuance of a fraction of a Share, the Issuer shall round such fraction of a Share down to the nearest whole Share.*

*The new Shares shall be fully paid by set-off against the Conversion Amount that will come in deduction from the Principal Amount. Such conversion shall not require the payment of any fee or charge by the relevant Note Holder.*

*The Issuer shall promptly deliver freely tradable Shares to the relevant Note Holder upon each conversion of Note(s). The issuance of the Shares and their admission to trading on Euronext shall occur no later than 48 hours excluding non-Trading Days after the Conversion Date except where any unlisted Shares resulting from the conversions are exchanged with listed Shares made available by the Issuer and/or its Affiliates, which in any case it needs to be executed in the 48 hours from conversion.*

#### 2.4. Default to deliver shares

Upon conversion of Notes, if the relevant Note Holder does not receive the relevant Shares within 48 hours after the expiration of the deadline provided for in the paragraphs above, the Note Holder shall have the right to:

1. Request the early redemption of the Notes, at a price equal to the Conversion Amount plus an amount ("**Early Redemption Variable Amount**") and together with the Conversion Amount the "**Redemption Amount**") equal to the number of Shares the Note Holder was supposed to receive multiplied by the difference (only if positive) between the highest official price of the Shares in the period between the trading day following the day on which it should have received the Shares (the "**After Day**") and the day prior to when the Issuer effectively wires the redemption amount and the Conversion Price ("**Request to Reimburse**"). It is understood that the Redemption Amount shall not exceed a price of 200% of the Notes Par Value; or
2. Request again to deliver the Shares, plus an amount ("**Variable Amount**") equal to the amount of Shares the Note Holder was supposed to receive multiplied by the difference (only if positive) between the highest official price of the Shares in the period between the After Day and the day prior to when the Issuer effectively delivers the Shares and the official price of the Shares in the day the Shares are effectively delivered to the Note Holder ("**Request to Deliver**"). It is understood that the Variable Amount shall not exceed an amount of 100% of the amount of Shares the Note Holder was supposed to receive.

The aforesaid amounts and/or Shares shall be paid and/or issued by the Issuer to the relevant Note Holder not later than 48 hours excluding non-Trading Days following the date when the Note Holder has requested either the Request to Reimburse or the Request to Deliver.

Any payment to a Note Holder made by the Issuer in accordance with Paragraph 8.4 of this Schedule 3 shall be made by the Issuer to the relevant Note Holder in cash, by wire transfer to a bank account notified by the relevant Note Holder to the Issuer, in immediately available, freely transferable funds in Euros.

Failure to deliver and/or issue in the 48 hours excluding non-trading days following the date when the Note Holder has requested either the Request to Reimburse or the Request to Deliver the aforesaid amounts and/or Shares, will constitute an event of Default under the Agreement. The Note Holder can therefore exercise a Put Option for all outstanding Notes. The Request to Reimburse or Request to Deliver as specified above would remain payable, with the Early Redemption Variable Amount/ Variable Amount continuing to be updated until such payments have been made (if the Note Holder had submitted a Request to Deliver, such can be changed to a Request to Reimburse at the Note Holder choice), unless the Note Holder decides to exercise a Put Option also for the Conversion Amount.

#### 2.5. Rights attached to the Shares

The new Shares issued upon conversion of the Note(s) shall be subject to all provisions of the By-Laws and to decisions of the general meetings of the shareholders and of the Board of Directors of the Issuer. The new Shares shall be admitted to trading on Euronext as from their issuance (except where any unlisted Shares resulting from the conversions are exchanged with listed Shares made available by the Issuer and/or its Affiliates), will carry immediate and current dividend rights and will be fully assimilated to and fungible with the existing Shares.

#### 2.6. Termination of Conversion Right

The right of each Note Holder to convert the Notes pursuant to this Paragraph 8 shall terminate on the date on which the Notes are fully converted and the Shares and/or the Variable Amount and/or the Redemption Amount are received by the Note Holder.

## CARATTERISTICHE DELLE OBBLIGAZIONI

### 1. Forma

Le Obbligazioni saranno emesse in forma materializzata e saranno registrate dall'Emittente sul registro degli obbligazionisti entro un massimo di 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla Data di Sottoscrizione.

### 2. Diritti di godimento

Le Obbligazioni sono emesse con pieno diritto di godimento a partire dalla Data di sottoscrizione.

### 3. Cessione, trasferimento e assenza di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni

- 3.1. Le Obbligazioni possono essere assegnate o trasferite, senza il preventivo consenso dell'Emittente, a qualsiasi entità che non sia registrata ai sensi delle leggi degli Stati Uniti d'America, dell'Australia, del Canada, del Giappone o di qualsiasi altra giurisdizione in cui la circolazione delle Obbligazioni sarebbe limitata o richiederebbe la pubblicazione di un *information memorandum / offering circular*, o sarebbe soggetta a qualsiasi altro tipo di permesso e/o autorizzazione da parte di qualsiasi autorità competente. In ogni caso la circolazione delle Obbligazioni sarà consentita alle Affiliate o a terzi diversi da un'Affiliata che possano essere considerati investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2 (1) (e) del Regolamento UE n. 2017/1129 e, per l'effetto, ai soggetti individuati ai sensi del combinato disposto dell'articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato, e dell'articolo 35, comma 1, lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 20307 del 15 maggio 1999, 20307 del 15 febbraio 2018, come modificato, e altri soggetti dell'EEA, esclusa l'Italia, che siano investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento UE n. 2017/1129, con l'esclusione degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America e di qualsiasi altro paese estero in cui la circolazione delle Obbligazioni sarebbe limitata o richiederebbe la pubblicazione di un *information memorandum / offering circular*, o sarebbe soggetta a qualsiasi altro tipo di permesso e/o autorizzazione da parte di qualsiasi autorità competente.
- 3.2. Qualsiasi cessionario che diventi un Obbligazionista, con qualsiasi mezzo e per qualsiasi motivo, avrà, e sarà soggetto, a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Contratto.
- 3.3. Le Obbligazioni non saranno ammesse alla negoziazione su alcun mercato finanziario.

### 4. Durata

Ciascuna Obbligazione avrà una durata di diciotto (18) mesi a partire dalla data della sua emissione (la "**Maturity Date**").

### 5. Valore nominale

Ciascuna Obbligazione avrà un valore nominale di Euro 2.500

### 6. Interessi

Le Obbligazioni non maturano interessi.

### 7. Rimborso

- 7.1 L'Emittente avrà il diritto di rimborsare volontariamente e anticipatamente qualsiasi Obbligazione al prezzo del 105% del valore nominale dell'Obbligazione.
- 7.2 Se le Obbligazioni non sono state convertite dall'Obbligazionista prima della loro Maturity Date, (i) l'Emittente non rimborserà in danaro l'importo nominale delle Obbligazioni alla Maturity Date e (ii) l'Investitore convertirà tutte le

Obbligazioni in essere alla Maturity Date, a meno che l'Investitore non abbia esercitato l'Opzione Put prima dei 10 giorni precedenti alla Maturity Date.

- 7.3 Nonostante quanto sopra, a discrezione dell'Obbligazionista, l'Emittente è tenuto a rimborsare anticipatamente in denaro tutte o alcune Obbligazioni detenute dall'Obbligazionista come previsto dalla Opzione Put definita nel Contratto.
- 7.4 In caso di rimborso in danaro, (sia ai sensi della clausola 7.1, sia ai sensi della clausola 7.3) l'Emittente pagherà all'Investitore l'importo richiesto, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 8.4. Le Obbligazioni soggette alla richiesta di rimborso in danaro rimarranno in circolazione e in pieno vigore fino al ricevimento del pagamento da parte dell'Investitore.

## 8 Conversione: cessazione dei diritti di conversione

### 8.1 *Conversione delle Obbligazioni in Azioni dell'Emittente; Periodo di Conversione*

A meno che non siano scaduti i propri diritti di conversione ai sensi del paragrafo 8.6, ciascun Obbligazionista avrà il diritto, in qualsiasi momento a partire dalla Data di sottoscrizione alla Maturity Date (il "**Periodo di Conversione**"), di convertire tutte o parte delle Obbligazioni in nuove Azioni quotate e liberamente negoziabili, e di determinare il numero di Obbligazioni da convertire e il corrispondente importo nominale aggregato così convertito (l'**Importo di Conversione**").

L'Emittente, al ricevimento di una richiesta di conversione da parte dell'Obbligazionista, come indicato nell'Allegato 4, consegnerà all'Obbligazionista Azioni quotate e liberamente negoziabili salvo il caso in cui le azioni non quotate risultanti dalle conversioni siano scambiate con azioni quotate messe a disposizione dall'Emittente e/o dalle sue Affiliate.

Ciascun Obbligazionista può effettuare più conversioni di Obbligazioni, a condizione che rimanga entro il limite del valore nominale residuo.

### 8.2 *Data di conversione; Avviso*

Ciascun Obbligazionista può convertire tutte o alcune delle sue Obbligazioni durante il Periodo di Conversione, con effetto alla data di ricezione da parte dell'Emittente di una Richiesta di Conversione ai sensi del paragrafo 8.1 (la "**Data di Conversione**").

A ciascuna Data di Conversione prescelta, ciascun Obbligazionista dovrà convertire tutte o parte delle proprie Obbligazioni dandone comunicazione all'Emittente (la "**Comunicazione di Conversione**"), utilizzando il modulo allegato alla **Tabella 4** e specificando il numero di Obbligazioni da convertire e il corrispondente Importo di Conversione in conformità al Paragrafo 8.1.

Le nuove Azioni rivenienti dalla conversione saranno emesse dall'Emittente per il tramite di Montetitoli in forma dematerializzata e nominativa e saranno trasferite per conto dell'Emittente dall'Agente sul conto titoli dell'Investitore detenuto presso un istituto finanziario aderente al sistema di deposito accentrato gestito da Montetitoli i cui dettagli saranno indicati nella Comunicazione di Conversione, entro 48 ore dalla consegna dell'avviso di conversione da parte dell'Investitore all'Emittente, esclusi i giorni di chiusura delle negoziazioni sul mercato. Le azioni saranno quotate e liberamente negoziabili alla stessa data dell'emissione, salvo il caso in cui le azioni non quotate risultanti dalle conversioni siano scambiate con azioni quotate messe a disposizione dall'Emittente e/o dalle sue Affiliate. Le Azioni quotate saranno comunque messe a disposizione dell'Obbligazionista entro 48 ore dalla trasmissione della Comunicazione di Conversione.

### 8.3 *Rapporto di conversione*

Il numero delle nuove azioni emesse dall'Emittente in favore dell'Obbligazionista previa conversione di una o più Obbligazioni ai sensi del paragrafo 8.1 sarà calcolato dividendo l'Importo di Conversione per il Prezzo di Conversione.

Nel caso in cui a seguito della conversione risulti un numero non intero di Azioni, l'Emittente arrotonderà tale frazione di Azione per difetto all'Azione intera più vicina.

Le nuove azioni saranno interamente pagate mediante compensazione con l'Importo di conversione che verrà dedotto dall'ammontare del valore nominale. Tale conversione non richiederà il pagamento di alcuna commissione o costo da parte del relativo Obbligazionista.

L'Emittente consegnerà prontamente le Azioni libere da vincoli di trasferimento all'Obbligazionista a fronte di ogni conversione di Obbligazioni. L'emissione delle Azioni e la loro ammissione alla negoziazione su Euronext avverrà entro 48 ore, esclusi i giorni non di negoziazione, dalla Data di conversione, salvo il caso in cui le azioni non quotate risultanti dalle conversioni siano scambiate con azioni quotate messe a disposizione dall'Emittente e/o dalle sue Affiliate, operazione che in ogni caso deve essere eseguita entro le 48 ore dalla conversione.

#### 8.4 *Mancata consegna delle azioni*

Al momento della conversione delle Obbligazioni, se il relativo Obbligazionista non riceve le relative Azioni entro le 48 ore nei modi e nei tempi previsti nei paragrafi precedenti, l'Obbligazionista avrà il diritto di:

1. richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni, ad un prezzo pari all'Importo di Conversione più un importo ("**Importo Variabile di Rimborso Anticipato**") e insieme all'Importo di Conversione, l' "**Importo di Rimborso**") pari al numero di azioni che il sottoscrittore delle Obbligazioni avrebbe dovuto ricevere moltiplicato per la differenza (solo se positiva) tra il più alto prezzo ufficiale delle azioni nel periodo compreso tra il giorno di negoziazione successivo al giorno in cui avrebbe dovuto ricevere le azioni (il "**Giorno Successivo**") e il giorno precedente a quello in cui l'Emittente effettivamente trasferisce l'importo di rimborso e il Prezzo di Conversione ("**Richiesta di rimborso**"). Resta inteso che l'Importo di Rimborso non potrà superare un prezzo pari al 200% del valore nominale delle Obbligazioni; o
2. richiedere nuovamente le azioni, maggiorate di un numero ("**Ammontare Variabile**") pari all'ammontare delle azioni che il sottoscrittore di Obbligazioni avrebbe dovuto ricevere moltiplicato per la differenza (solo se positiva) tra il prezzo ufficiale più alto delle azioni nel periodo compreso tra il Giorno Successivo e il giorno precedente a quello in cui l'Emittente consegna effettivamente le azioni e il prezzo ufficiale delle azioni nel giorno in cui le azioni sono effettivamente consegnate al sottoscrittore di Obbligazioni ("**Richiesta di Consegna**"). Resta inteso che l'Ammontare Variabile non potrà superare il 100% dell'ammontare di azioni che il sottoscrittore delle Obbligazioni avrebbe dovuto ricevere.

I suddetti importi e/o Azioni saranno pagati e/o emessi dall'Emittente al relativo Obbligazionista entro le 48 ore, esclusi i giorni di mercato chiuso, successive alla data in cui l'Obbligazionista ha richiesto la Richiesta di Rimborso o la Richiesta di Consegna.

Qualsiasi pagamento a favore dell'Obbligazionista effettuato dall'Emittente ai sensi del paragrafo 8.4 dovrà essere effettuato dall'Emittente al relativo Obbligazionista in danaro, tramite bonifico bancario a valere su un conto corrente comunicato dal relativo Obbligazionista all'Emittente, con fondi in valuta euro immediatamente disponibili e liberamente trasferibili.

La mancata consegna e/o emissione nelle 48 ore, esclusi i giorni di mercato chiuso, successive alla data in cui l'Obbligazionista ha effettuato la Richiesta di Rimborso o la Richiesta di Consegna dei suddetti importi e/o azioni, costituirà un evento di *default* ai sensi dell'Accordo. L'obbligazionista potrà pertanto esercitare l'Opzione Put per tutte le Obbligazioni in circolazione. La Richiesta di Rimborso o la Richiesta di Consegna, come sopra specificato, rimarrà pagabile, con l'Importo Variabile di Rimborso Anticipato/Ammontare Variabile che continuerà ad essere aggiornato fino a quando tali pagamenti non saranno stati effettuati (se l'Obbligazionista aveva presentato una Richiesta di Consegna, questa può essere modificata in una Richiesta di Rimborso a scelta del medesimo), a meno che l'Obbligazionista non decida di esercitare l'Opzione Put anche per l'Importo di Conversione.

#### 8.5 *Diritti connessi alle azioni*

Le nuove azioni emesse rivenienti dalla conversione delle Obbligazioni saranno soggette a tutte le disposizioni dello Statuto e alle decisioni dell'Assemblea degli Azionisti dell'Emittente e del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente. Le nuove azioni saranno ammesse alla negoziazione su Euronext a partire dalla loro emissione (salvo il caso in cui le azioni non quotate risultanti dalle conversioni siano scambiate con azioni quotate messe a

disposizione dall'Emittente e/o dalle sue Affiliate), daranno immediato diritto a dividendi correnti e saranno pienamente assimilabili e fungibili con le Azioni già in circolazione.

#### 8.6 *Cessazione del diritto di conversione*

Il diritto di ciascun Obbligazionista di convertire le Obbligazioni ai sensi del presente paragrafo 8 cesserà alla data in cui le Obbligazioni saranno interamente convertite e le Azioni e/o l'Importo Variabile e/o l'Importo di Rimborso saranno ricevuti dall'Obbligazionista.